SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

75ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-59

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 61-163

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 165-185

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(780) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

CASTELLANI *(Mar-DL-U)* 2, 19, 39
KAPPLER *(AN)* 5
BRUTTI Massimo *(DS-U)* . . . . . 6, 14, 23 e *passim*
GIRFATTI *(FI)* 10
COSTA *(FI), relatore* . . . . . 12, 15, 21 e *passim*
ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 13, 14, 15 e *passim*
EUFEMI *(CCD-CDU:BF)* 15
DEBENEDETTI *(DS-U)* 15
BOREA *(CCD-CDU:BF)* 16
MONTINO *(DS-U)* . . . . . 16, 17, 24 e *passim*
NIEDDU *(DS-U)* 19
TURRONI *(Verdi-U)* 22, 29, 32
IOVENE *(DS-U)* 26
BEDIN *(Mar-DL-U)* 27
DEL TURCO *(Misto-SDI)* . . . . . *Pag.* 29
BOCO *(Verdi-U)* 30
BONAVITA *(DS-U)* . . . . . 10, 37, 39 e *passim*
VIVIANI *(DS-U)* 21, 37
VIZZINI *(FI)* 38
DE PETRIS *(Verdi-U)* 40, 51
MORO *(LNP)* 41, 55
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 42
TOFANI *(AN)* 43, 54

Verifiche del numero legale . . . 16, 17, 21 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 24, 26, 27 e *passim*

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 780:

Ordini del giorno G1 e G2 61

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 63

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351:

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno da G1.1 a G1.4 68

Articolo 2 ed emendamenti 87

Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno G3.5, G3.6, G3.1, G3.2, G3.3, G3.4, G3.100, G3.150, G3.151, G3.152, G3.153, G3.154 e G3.155 97

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . *Pag.* 165

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 174

Annunzio di presentazione 174

Assegnazione 175

AFFARI ASSEGNATI 177

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 59

Mozioni 177

Interpellanze 179

Interrogazioni 181

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 185

Ritiro di mozioni 185

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(780) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziata la discussione generale.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Il provvedimento in esame non ha motivazioni serie, non tiene conto del contesto sociale ed istituzionale in cui deve collocarsi, non è coordinato con la normativa vigente sulla dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e determinerà un contenzioso con gli enti locali e i conduttori che impedirà di rea-

lizzare il suo unico obiettivo, che è quello di fare cassa. Il decreto disattende la legge che aveva previsto il trasferimento del patrimonio immobiliare agli enti locali, mostrando una totale disattenzione nei loro confronti; inoltre, la norma sulle società veicolo non assicura la necessaria trasparenza, mentre l'assoluto privilegio per le vendite non frazionate, oltre a penalizzare l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori, configura un vero e proprio regalo per le grandi società immobiliari, che potranno lucrare sul successivo frazionamento. Vista anche l'assoluta indisponibilità da parte della maggioranza e del Governo ad esaminare il merito degli emendamenti, manifesta una netta contrarietà al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

KAPPLER *(AN)*. Esprime piena condivisione ad un provvedimento che modificando una normativa insufficiente permetterà di vendere effettivamente il patrimonio immobiliare contribuendo così a rilanciare l'economia. Valuta positivamente il merito dei primi articoli, che consentono sia la ricognizione che la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico assicurando la trasparenza delle società veicolo, mentre sull'articolo 3 respinge le preoccupazioni strumentali espresse dal centrosinistra, in quanto vengono tutelati gli inquilini e particolarmente le fasce svantaggiate. Infine gli articoli da 4 a 8 adeguano la disciplina dei fondi immobiliari alle normative europee. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo, vista la necessità e l'urgenza di immettere nel circuito economico il patrimonio immobiliare dello Stato. *(Applausi dai Gruppi AN e CCD-CDU:BF).*

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Il decreto-legge è insufficiente sia perché non garantisce un'adeguata trasparenza delle procedure di cartolarizzazione, sia perché non individua i beni da alienare. Sono inoltre insufficienti le garanzie per gli inquilini, in particolare su quattro aspetti sui quali si sono concentrati gli emendamenti presentati dal Gruppo. Il termine per l'applicazione delle nuove regole andrebbe prorogato almeno al 31 dicembre, anche per evitare ulteriori ripercussioni negative sulle dismissioni già stabilite; dovrebbero essere aumentati i limiti di reddito al di sotto dei quali viene garantita la prosecuzione del contratto di locazione; deve essere ampliata la tutela degli anziani, per i quali è prevista l'alienazione della nuda proprietà solo nel caso in cui abbiano esercitato il diritto di opzione e la prelazione in relazione al solo diritto di usufrutto; infine, dovrebbero essere migliorati gli incentivi all'acquisto, in quanto prevedere l'abbattimento del prezzo esclusivamente nella ipotesi di mandato collettivo rappresenta un ostacolo all'acquisto. Se non venissero accolte tali modifiche, il decreto sarebbe iniquo e costituirebbe una penalizzazione dei conduttori: un provvedimento, dopo quelli che hanno favorito l'illecito arricchimento, che calpesta i diritti dei ceti più deboli. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

GIRFATTI *(FI)*. Il decreto-legge ha lo scopo di ricostruire il vastissimo patrimonio immobiliare pubblico e di operare la cessione di beni non essenziali, realizzando finalmente un processo efficace di privatizzazioni, che consentirà di recuperare le risorse che il Governo precedente non è riuscito a realizzare, con le quali tra l'altro si potrà coprire una parte del *deficit* lasciato in eredità dal centrosinistra; per altro verso, il decreto consentirà l'ingresso definitivo dei fondi comuni di investimento immobiliare nel mercato finanziario. Al fine di conseguire tali risultati, il provvedimento semplifica i procedimenti relativi all'individuazione del patrimonio oggetto di cessione e ricorre alla tecnica della cartolarizzazione dei proventi da parte di società veicolo, che potranno quindi emettere titoli o assumere finanziamenti, anche in più fasi. All'intera operazione verrà garantita la massima trasparenza, anche grazie all'obbligo di ricognizione, valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e in parte anche degli enti previdenziali e delle società per azioni pubbliche. Inoltre, il Parlamento verrà informato ogni sei mesi in merito ai risultati economico finanziari conseguiti. Forza Italia esprime giudizio positivo sul provvedimento, respingendo le strumentali e pretestuose critiche delle opposizioni e constatando con soddisfazione l'aggiunta di un ulteriore, importantissimo tassello alla realizzazione del programma elettorale della Casa delle libertà. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

COSTA, *relatore*. Dal dibattito è emersa la consapevolezza dell'importanza e dell'utilità della vendita dell'immenso patrimonio immobiliare pubblico, al fine di ridurne i notevoli costi di gestione e di rendere disponibili ingenti risorse finanziarie. La pratica applicazione del provvedimento, che potrà comunque condurre a modifiche in corso d'opera e ad eventuali integrazioni al fine di conseguire appieno le finalità di interesse generale, renderà evidente che l'individuazione di termini diversi non avrebbe giovato all'operazione. Peraltro i conduttori sono ampiamente tutelati, dal momento che al mantenimento del diritto di opzione e di prelazione si è aggiunta anche la possibilità, per le fasce sociali più deboli, di un contratto di nove anni a partire dalla data di scadenza.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il decreto trae origine dall'esigenza di riduzione del *deficit*. A tale scopo, per recuperare i circa 8.000 miliardi indicati dal precedente Governo nella finanziaria per il 2000 come introito derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, ma non realizzati, il Governo Berlusconi ha adottato il meccanismo della cartolarizzazione attraverso società veicolo a valore zero, che consente la gestione separata del patrimonio e l'utilizzo a riduzione del *deficit* degli introiti del trasferimento dei cespiti alle società veicolo. Per quanto riguarda la costituzione dei fondi, alla Camera dei deputati è stato accolto il suggerimento delle opposizioni di estendere

la previsione anche ai fondi ad apporto, a condizione che siano quotati in un mercato regolamentato. I conduttori di immobili manterranno il diritto di opzione e di prelazione, mentre per le categorie più deboli è prevista la possibilità di ulteriori 9 anni di contratto a partire dalla data di scadenza. Il decreto-legge modifica la legislazione vigente in materia di individuazione degli immobili di pregio, per escluderli dall'abbattimento dei prezzi di vendita e realizzarne pienamente le potenzialità economiche. Altra innovazione sostanziale attiene all'eliminazione delle situazioni di irregolarità nelle quali si trovano gli enti cooperativi gestori di immobili non optati e liberi. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP e del senatore Carrara).*

DEBENEDETTI *(DS-U)*. Ricorda alla rappresentante del Governo che gli introiti della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico vanno a riduzione del debito e non del *deficit*.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno riferiti al complesso del provvedimento.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario all'ordine del giorno G1 e parere favorevole all'ordine del giorno G2, a condizione che, nel dispositivo, dopo la parola «acquirenti», sia inserita la parola «individuali».

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Accoglie la modifica proposta dal relatore, precisando che, sempre nel dispositivo, la data indicata è quella del 25 settembre 2001.

BOREA *(CCD-CDU:BF)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie soltanto l'ordine del giorno G2 (testo 2).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2 (testo 2) non viene posto ai voti.

MONTINO *(DS-U)*. Chiede che la votazione dell'ordine del giorno G1 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,32, è ripresa alle ore 10,53.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti nonché del parere della 1ª Commissione sugli emendamenti. *(v. Resoconto stenografico)*. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Illustra l'emendamento 1.9.

NIEDDU *(DS-U)*. L'ordine del giorno G1.1 propone l'esclusione degli alloggi di servizio dell'amministrazione della difesa dai beni pubblici oggetto della cessione a soggetti privati e prevede altresì che, stante l'opportunità di dismettere parte di tale patrimonio, i fondi ricavati siano contestualmente reinvestiti per rinnovare gli immobili della difesa. Ciò in quanto gli alloggi di servizio assolvono a necessità logistiche riconducibili alle esigenze di mobilità del personale militare ed a funzioni di protezione sociale nei confronti delle famiglie con redditi meno elevati.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.1. Sono quindi respinti gli emendamenti da 1.150 (testo 2) a 1.4.

TURRONI *(Verdi-U)*. Auspica l'approvazione dell'emendamento 1.5.

Il Senato respinge l'emendamento 1.5. Sono quindi respinti gli emendamenti da 1.6 alla prima parte dell'1.7, sino alle parole «vigente legge», con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino all'1.10. Sono ancora respinti gli emendamenti 1.153 (testo 2) e 1.154 (testo 2). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI (DS-U), è respinto l'1.11. Sono respinti quindi gli emendamenti 1.100 e 1.12. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), è respinto l'11.13. Risulta ancora respinto l'1.14. Previa verifica del numero legale, chiesta ancora dal senatore Massimo BRUTTI, il Senato respinge l'emendamento 1.15. È poi respinto l'1.16 nonché, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, l'11.154ª (testo 2). È quindi respinto l'1.101.

IOVENE *(DS-U)*. Sottoscrive l'emendamento 1.155.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), è respinto l'1.155. Sono quindi respinti i restanti emendamenti.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'ordine del giorno G1.1.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G1.1. Sono quindi respinti gli identici G1.2 e G1.3, nonché il G1.4.

COSTA, *relatore*. L'ordine del giorno G1.4 avrebbe potuto essere accolto con la soppressione nel dispositivo del riferimento agli affittuari.

TURRONI *(Verdi-U)*. Sollecita il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo avrebbe accolto come raccomandazione nella riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.4 è stato già votato e respinto; ove fosse possibile riproporne il contenuto in altra sede, il Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione. Passa all'esame dell'articolo 2 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 2.300 (testo 2), nonché, previa verifica del numero legale chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il 2.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore MONTINO, è poi respinto l'emendamento 2.3.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Applausi dai Gruppi LNP e AN all'indirizzo del vice presidente Calderoli. Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U all'indirizzo del vice presidente Fisichella. Richiami del Presidente).

TURRONI *(Verdi-U)*. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.3ª, per garantire l'esclusione dall'alienazione dei beni di interesse sto-

rico-artistico, nonché ambientali e paesaggistici appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali. *(Applausi del senatore Boco).*

Il Senato respinge gli emendamenti 2.3ª, 2.4, 2.6 e 2.302 (testo 2), nonché, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il 2.5. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO, sono respinti la prima parte del 2.301 (testo 2), fino alle parole «comma 3» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte e il 2.7, il 2.303 (testo 2) e il 2.306 (testo 2). Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore MONTINO, sono altresì respinti il 2.304 (testo 2) e il 2.305 (testo 2).

BONAVITA *(DS-U)*. Sottolinea l'importanza dell'emendamento 2.8, per scongiurare l'enorme contenzioso e anche l'ulteriore *deficit* che potrebbero determinarsi.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiede la verifica del numero legale, sollecitando una maggiore trasparenza e il rispetto della legalità nell'espressione del voto. Stigmatizza in particolare il comportamento del senatore Vizzini, accusato di votare anche per conto di senatori assenti. *(Commenti dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Nel garantire la regolarità delle operazioni di voto, il Presidente è coadiuvato dai senatori Segretari.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge il 2.8.

VIZZINI *(FI)*. Invita il senatore Viviani a ritrattare le affermazioni false e calunniose concernenti la sua persona. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Il Senato respinge gli emendamenti 2.9 e 2.150.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 del decreto-legge e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Né il relatore né il rappresentante del Governo hanno fornito rassicurazioni sull'esclusione dall'alienazione dei beni immobili di quelli cui si riferisce la legge n. 136 del 2001, per il trasferimento agli enti locali dei beni patrimoniali da valorizzare, proposta con l'emendamento 3.2.

BONAVITA *(DS-U)*. Nell'illustrare partitamente gli emendamenti di cui è primo firmatario, sollecita una puntuale informazione al Parlamento da parte del Governo sulle operazioni di privatizzazione del patrimonio pubblico.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Il complesso degli emendamenti e degli ordini del giorno da lei sottoscritti tende ad evitare gli effetti negativi delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in merito all'alienazione dei beni di interesse storico-artistico, nonché a scongiurare il disagio sociale provocato da talune disposizioni, ad esempio per quanto attiene alle attività commerciali della piccola distribuzione. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Piatti).*

MORO *(LNP)*. L'emendamento 3.264 tende a salvaguardare meglio il diritto di prelazione privilegiando la vendita frazionata in caso di acquisto dell'intero immobile da parte della società veicolo. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Precisa che la disciplina generale delle locazioni prevede la prelazione solo per immobili ad uso non residenziale. L'emendamento, dunque, produrrebbe un privilegio ingiustificato a vantaggio di una sola categoria di inquilini.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Gli emendamenti 3.91, 3.92 e 3.95 si propongono di rendere effettivo il diritto del conduttore, prorogando il termine per la manifestazione di volontà dell'acquisto al 31 dicembre 2001.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Quanto ai numerosi ordini del giorno, è favorevole soltanto all'accoglimento come raccomandazione del G3.1 ed è favorevole al G3.2 e al G3.151, purché siano recepite dai presentatori talune riformulazioni. *(v. Resoconto stenografico)*. E' inoltre favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G3.154.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore, precisando ulteriormente la riformulazione relativa all'ordine del giorno G3.150, di cui propone la riscrittura dell'ultimo periodo intendendosi che i proventi derivanti dalle dismissioni saranno utilizzati per finalità di difesa.

TOFANI *(AN)*. Accoglie tale riformulazione.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.250 (testo 2), 3.1, 3.2, 3.251 (testo 2), 3.252 (testo 2), 3.4, 3.7, 3.254 (testo 2) e 3.8, nonché la prima parte del 3.5 fino alle parole «dell'operazione» (con conseguente preclusione della restante parte e del 3.6). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono altresì respinti il 3.3, il 3.902, il 3.253 (testo 2) e il 3.9.

BONAVITA *(DS-U)*. Il 3.100, con una diversa parametrazione del livello di reddito familiare, si propone di diminuire il disagio per le fasce più deboli della società derivante dall'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), respinge l'emendamento 3.100.

BONAVITA *(DS-U)*. Sollecita l'approvazione del 3.110, che eleva il requisito del reddito familiare da 19.000 a 22.000 euro per ottenere le agevolazioni.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.110 fino alla parola «qualora», risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso, il 3.12 e il 3.130. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.255 (testo 2) e 3.256 (testo 2). Il Senato respinge l'emendamento 3.140 fino alle parole «dodici anni»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 3.257 (testo 2). Il Senato respinge l'emendamento 3.150 fino alle parole «24.000 euro»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 3.257ª (testo 2).

MONTINO *(DS-U)*. Chiede che l'emendamento 3.259 sia votato con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,18, è ripresa alle ore 12,39.

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.259, 3.260 (testo 2), 3.16 e 3.17. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.180, fino alle parole «l'onere»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 3.261 (testo 2). Vengono quindi respinti gli emendamenti 3.190 e 3.200, nonché la prima parte dell'emendamento 3.210, fino alla parola «familiare»; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.240. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BONAVITA (DS-U), il Senato respinge il 3.262 (testo 2). Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.263 (testo 2) e 3.25. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge il 3.26. Viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento 3.27, fino alla parola «esercitarsi»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e

l'emendamento 3.28. Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge il 3.901.

TOFANI *(AN)*. Sarebbe preferibile che i senatori dell'opposizione, anziché limitarsi ad un ostruzionismo serrato, argormentassero le ragioni della loro contrarietà.

MONTINO *(DS-U)*. Raccoglie l'invito del senatore Tofani.

PRESIDENTE. Avverte che il Gruppo dei Democratici di sinistra l'Ulivo ha esaurito il tempo a disposizione.

MORO *(LNP)*. Trasforma l'emendamento 3.264 nell'ordine del giorno G3.155, dichiarandosi disposto ad accettarne l'accoglimento come raccomandazione. *(v. Allegato A).*

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, richieste del senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.265 (testo 2) e 3.29. Viene quindi respinta la prima parte dell'emendamento 3.300, fino alla parola «portineria»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 3.266 (testo 2). Il Senato respinge quindi gli identici emendamenti 3.32 e 3.33. Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 3.34.

MONTINO *(DS-U)*. Chiede che l'emendamento 3.35 venga votato con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B).*

La seduta termina alle ore 12,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, De Martino, Forte, Liguori, Mantica, Montagnino, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco, Manzella, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(780) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 780, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore Costa ha svolto la relazione orale ed è iniziata la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame relativo alla dismissione del patrimonio pubblico immobiliare si inserisce in una copiosa attività normativa iniziata, se ben ricordo, nel 1993. Un'attività normativa intensa, che ha già disciplinato i casi previsti dal provvedimento in titolo sia in direzione della dismissione del patrimonio pubblico che in quella della sua valorizzazione. E allora non si comprende pienamente il motivo per cui questo Governo e questa maggioranza intendano introdurre ulteriori norme che, peraltro, non sono ben coordinate con il resto del provvedimento.

Sembrerebbe che il Governo desideri dettare una nuova normativa in materia soltanto per amore della novità, ma non per raggiungere obiettivi concreti, se non quelli di immaginare di far cassa subito per sanare, in qualche modo, il «buco» del bilancio (non già quello che vi è stato, ma quello che si determinerà).

Quindi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non ha motivazioni serie, che non si coordina con il passato e che non tiene conto del nuovo contesto, istituzionale e sociale, in cui è inserito per cui produrrà certamente un forte contenzioso sia nei confronti degli enti locali che dei numerosi conduttori o, ancora, di coloro che hanno interesse al patrimonio pubblico immobiliare; patrimonio di notevole entità, che si presenta in tutto il Paese sotto varie posizioni e situazioni.

Ebbene, è lecito chiedersi perché tutto questo. Il Governo e la sua maggioranza – ripeto – desiderano fare qualcosa di nuovo; desiderano dare il segno della novità, non preoccupandosi dell'impatto che il provvedimento avrà sul contesto istituzionale e sociale del nostro Paese.

Ricordo che al termine della scorsa legislatura fu approvato un importante disegno di legge che si muoveva nella direzione del federalismo

demaniale, ovvero nella direzione di un'attenzione particolare alle esigenze territoriali rappresentate dagli enti locali.

La legge n. 136 del 2001 è del tutto ignorata in questo provvedimento, anzi, se ne fa menzione soltanto per disapplicarla. Questo indubbiamente dà già una chiara indicazione di quale sia l'obiettivo in direzione del quale si vuole muovere il decreto-legge, cioè la totale disattenzione nei confronti delle reali situazioni territoriali in cui questo patrimonio è inserito e la totale mortificazione delle concrete istanze ed esigenze rappresentate dagli enti locali.

La legge n. 136 del 2001 prevede la possibilità di trasferire agli enti locali il patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per fini governativi attraverso piani di valorizzazione che devono essere presentati dagli enti locali con un trasferimento a società per azioni di cui la maggioranza, il 51 per cento, deve essere detenuta dagli enti locali. Tale legge, che – ripeto – è del tutto disattesa nel provvedimento in esame, si inserisce nel nuovo contesto del federalismo, confermato anche dal recente *referendum* popolare, e consente una esaltazione delle esigenze territoriali e delle autonomie degli enti locali – ripeto – del tutto disattese in questo decreto.

Occorre quindi quantomeno che si definisca un momento di coordinamento tra la legge n. 136 ed il provvedimento al nostro esame, se non altro per evitare che da una parte si valorizzi il patrimonio attraverso le richieste degli enti locali e dall'altra venga dismesso, con il pericolo di una sua totale svendita a vantaggio di interessi che non devono essere protetti da una legislazione nazionale.

Oltre a questo, che rimane un forte interrogativo sul provvedimento, vi sono altri aspetti che destano la nostra preoccupazione. Non si prevede una gara europea ad evidenza pubblica per la individuazione della società veicolo; su questo punto il Governo in Commissione ha fornito assicurazioni che sono del tutto non tranquillizzanti.

Anche in questo caso vi è preoccupazione in merito alla trasparenza delle operazioni che si vogliono mettere in atto. Non vi è alcuna certezza sul raggiungimento degli obiettivi finanziari che vengono posti; si parla di 36.000 miliardi nel quadriennio 2001-2004 ma ritengo che questa sia una pura utopia.

Pertanto, si emana un provvedimento che contrasta con il contesto istituzionale e sociale in cui viviamo e non si realizzano neanche gli obiettivi prefissati dal decreto-legge stesso perché non c'è alcuna certezza in merito al raggiungimento dei traguardi finanziari. Inoltre, vengono privilegiate le vendite non frazionate.

Si pone quindi un forte interrogativo: a chi si vuole fare un regalo? Quali sono le grandi società immobiliari che si vogliono privilegiare? Perché si prevede un meccanismo che premierà la vendita non frazionata? Non si valorizzano gli immobili non residenziali perché prima di venderli quantomeno sarebbe necessario cambiare la loro destinazione d'uso; in caso contrario vi è il rischio di una reale svendita di tali immobili che verranno certamente acquistati da grandi società immobiliari che poi con la

vendita frazionata realizzeranno grandi profitti. Ancora una volta: a chi si vuole fare un regalo?

Inoltre, colleghi, non sono previste garanzie concrete e certe per i conduttori degli immobili e qui c'è un altro aspetto: in quale contesto sociale questo decreto-legge va a calarsi? In un contesto sociale in cui quello della casa è ancora un problema per molti cittadini del nostro Paese, laddove quella la casa è un'esigenza primaria che dovrebbe essere rispettata anche da questo Governo e da questa maggioranza.

Viene riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori degli immobili solo in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione.

Il diritto di prelazione per gli appartamenti non optati è garantito solo in caso di vendita frazionata e non nel caso di vendita non frazionata. Si favoriscono in questo modo le grandi società immobiliari, che potranno acquistare interi blocchi e lucrare sui successivi frazionamenti.

Il diritto di prelazione per i conduttori delle unità non residenziali è previsto solo in caso di vendita frazionata degli immobili. Anche in questo caso – ripeto – si corre il rischio di una non trasparenza dei provvedimenti che si vogliono porre in essere. Si rilevano notevoli ambiguità ed incertezze interpretative, che saranno fonte di un continuo contenzioso che vanificherà la portata del provvedimento.

Non si presta alcuna attenzione nei confronti – ad esempio – degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, a quelle che sono le riserve tecniche che tali enti hanno costituito per far fronte alle esigenze delle prestazioni che devono offrire ai loro assistiti. Penso all'INAIL, ma anche ad altri enti previdenziali.

Si corre veramente il rischio di non mettere gli enti previdenziali nelle condizioni di sopperire davvero alle esigenze per cui sono nati e di offrire prestazioni reali ai loro assistiti. Ripeto, non si presta alcuna attenzione agli enti locali, che vengono esclusi da tutta l'operazione, in contraddizione con il principio federalista tanto sbandierato da questo Governo e dalla sua maggioranza. Si vuole solo fare cassa, subito, presto, senza alcuna attenzione al contesto sociale in cui sono collocati gli immobili.

Per questo motivo credo che il provvedimento in esame debba essere ripensato e c'è ancora il tempo per farlo. Abbiamo presentato numerosi emendamenti che vanno nella direzione di migliorare il testo, ma in Commissione abbiamo trovato la maggioranza e il Governo sordi alle nostre preoccupazioni ed ho l'impressione che lo saranno anche in quest'Aula.

Rispetto a tutto ciò che finora ho evidenziato e soprattutto alla contraddizione che il provvedimento in esame ha nel contesto istituzionale e sociale nel quale viene calato, non posso far altro che ripetere la nostra contrarietà al provvedimento; aggiungerò poi alcune considerazioni anche in sede di illustrazione degli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Kappler, a cui ricordo che il Gruppo a cui appartiene ha a disposizione ventuno minuti. Ne ha facoltà.

KAPPLER *(AN)*. Signor Presidente, premetto che certamente non utilizzerò per il mio intervento tutto il tempo a nostra disposizione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, intervengo per esprimere, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, la piena condivisione del provvedimento in esame, relativo alle disposizioni urgenti per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per lo sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. Si tratta di una valutazione certamente positiva per diverse considerazioni che sinteticamente vogliamo esporre.

Anzitutto devo svolgere alcune brevi e positive notazioni di carattere generale sulla evidente funzione di riordino del quadro normativo inerente l'uso e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, svolta dal disegno di legge n. 780 in discussione, certamente utile ai fini del superamento e della correzione di disposizioni rivelatesi spesso inefficaci e comunque non risolutive, contrariamente a quanto asserito anche da chi mi ha preceduto.

La conversione in legge del decreto-legge n. 351, inoltre, rappresenta – a nostro giudizio – un ulteriore contributo al complesso di iniziative del Governo e di questa maggioranza, iniziative tese a creare nuove opportunità di rilancio e sviluppo dell'economia nazionale attraverso non soltanto la razionalizzazione della spesa, ma soprattutto attraverso la contemporanea ed intelligente messa a frutto delle risorse disponibili, evitando ulteriori aggravi della pressione fiscale già oltremodo elevata.

Nello specifico, il provvedimento avvia finalmente in concreto un progetto snello ed organico per la ricostruzione dell'immenso e per molti versi purtroppo ancora indefinito, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, patrimonio immobiliare pubblico, individuando agli articoli 1 e 2 forme per la sua definizione più efficaci sotto il profilo delle economie conseguibili e rafforzando gli effetti di un processo di privatizzazione parzialmente già in atto.

Valutazioni ancora positive discendono dall'evidente ricerca espressa nel provvedimento di una semplificazione e maggiore trasparenza dei meccanismi di vendita, attraverso la costituzione e l'attività delle società veicolo, essenziali ai fini del consolidamento di una utilità pubblica reale, a valle del processo di dismissioni avviato.

E non va neppure sottovalutato e sottaciuto, a questo proposito, lo sforzo di adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare ai quadri normativi esteri oggettivamente valutabili come più attuali ed efficaci svolto dal provvedimento attraverso gli articoli che vanno dal 4 all'8 ed utile proprio al conseguimento delle risorse previste.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo siano dovute ed opportune, sia pure molto in breve, alcune sottolineature su due particolari aspetti del provvedimento.

Va anzitutto rilevato come l'intervento ricognitivo del patrimonio pubblico immobiliare previsto all'articolo 1 vada nel senso non soltanto di una opportuna e irrimandabile corretta valutazione economica dei beni, ovviamente preliminare e propedeutica alla loro dismissione, ma anche dell'apertura di un percorso, volto a completare un approfondimento conoscitivo delle reali consistenze, del loro stato d'uso e delle gestioni in essere, attraverso il quale si potrà pervenire non soltanto ad un'ottimizzazione dei risultati economici e di cassa delle vendite, ma anche ad un mantenimento, finalmente remunerativo, delle tante utilizzazioni che dovessero rimanere in capo alle pubbliche amministrazioni.

Infine, come Gruppo di Alleanza Nazionale, vogliamo esprimere soddisfazione per i contenuti dell'articolo 3, che disciplina meccanismi e procedure di cessione degli immobili, respingendo le preoccupazioni strumentali emerse e poste già da alcuni colleghi del centro-sinistra che mi hanno preceduto, in particolare per i seguenti motivi.

In primo luogo per le semplificazioni introdotte con il comma 1 dell'articolo, che evidentemente agevoleranno l'effettivo conseguimento, in tempi ragionevolmente contenuti, delle risorse economiche prevedibili, stimate in un minimo di oltre 45.000 miliardi nell'immediato; in secondo luogo (intendo fare questa sottolineatura con forza e non in subordine) per il mantenimento e il rafforzamento dell'opportuna tutela degli inquilini degli immobili residenziali prevista ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3, con particolare riguardo (ne abbiamo discusso anche in Commissione con il sottosegretario Armosino) alle fasce familiari economicamente e socialmente svantaggiate.

Mi avvio a concludere. Le considerazioni svolte, il dibattito sviluppato in Commissione e i chiarimenti già forniti in quella sede dal relatore e dal rappresentante del Governo ci inducono ad anticipare il nostro voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 351, convinti della necessità (e, sottolineo, dell'urgenza) di reimmettere in circolazione un patrimonio altrimenti destinato per la gran parte ad un progressivo ed irrecuperabile depauperamento. *(Applausi dai Gruppi AN e CCD-CDU:BF).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ricordo che il Gruppo del quale fa parte dispone in tutto di trentadue minuti. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, il patrimonio immobiliare dello Stato al quale le nuove regole si riferiscono è pari a circa 60.000 miliardi: questo ci dice il Governo. Il decreto-legge disciplina la vendita con procedure accelerate di questi beni: si intende dismettere il 60 per cento di questi 60.000 miliardi, per un valore di circa 36.000 miliardi.

Non è chiaro come ciò potrà avvenire e quali saranno i beni che verranno effettivamente alienati. Infatti, secondo la stima della Sogei, che è stata richiamata nel dibattito alla Camera senza alcuna rettifica da parte del Governo, i beni indisponibili raggiungerebbero il valore di 15.000 miliardi, i beni in uso governativo di 39.000; resterebbero circa 5.500 miliardi di beni. E gli altri 30.500 miliardi per arrivare alla previsione del Governo, da dove verranno? Mi domando a quali approdi condurrà quest'ansia di fare cassa, di introitare risorse per sorreggere il progetto contraddittorio e spericolato di politica economica proclamato dalla destra durante la campagna elettorale? Noi non lo sappiamo.

Non sappiamo, ad esempio, quali beni in uso governativo verranno dismessi. Il meccanismo coinvolgerà una serie di soggetti privati. La cartolarizzazione, infatti, consente al cedente di ripulire il proprio bilancio, di acquisire liquidità e ciò avviene, da un lato, investendo le società veicolo di una serie di poteri e, dall'altro, con l'intervento di soggetti che finanziano l'operazione.

Per la prima operazione di cartolarizzazione vi è un consorzio formato da IMI Spa, Banca Intesa, Banca Commerciale, Lehman Brothers e Deutsche Bank. In questo quadro voi avete introdotto procedure di trasparenza del tutto insufficienti. L'opposizione ha ottenuto alla Camera che venisse previsto l'obbligo di una relazione semestrale al Parlamento, ma resta aperto il problema dell'individuazione, con procedure competitive, di consulenti per le procedure di cartolarizzazione.

Quello che ci preme di più è sottolineare come il decreto-legge sia gravemente insufficiente e quindi iniquo sul versante delle garanzie per gli inquilini. Pongo alla vostra attenzione e a quella del Governo quattro questioni di equità, che non sono risolte nel decreto-legge e sulle quali abbiamo presentato una serie di emendamenti.

La prima questione di equità riguarda i termini fissati per l'applicazione delle regole, per stabilire quali condizioni di contratto si applichino nel prossimo futuro.

La seconda concerne l'individuazione delle famiglie tutelate, delle fasce di reddito protette; in sostanza per quali inquilini si garantisce la prosecuzione del rapporto locativo e quindi delle condizioni abitative nelle quali adesso si trovano. Insomma, chi ha più tutela per quel che riguarda il diritto a vivere nella casa in cui ha vissuto per anni.

La terza questione di equità riguarda la tutela degli anziani, che è assolutamente insufficiente e la quarta concerne gli incentivi ad acquistare che sono anch'essi non adeguati.

Per quel che riguarda il primo punto, vale a dire i termini, si applicano le regole preesistenti e le condizioni di prezzo già stabilite, salvando i procedimenti di vendita in corso sulla base della fissazione di due termini, la data del 31 ottobre, entro la quale occorre aver manifestato la volontà di acquisto da parte degli inquilini, e quella del 26 settembre, per l'offerta in opzione da parte dell'ente.

Questi termini rischiano di determinare gravi discriminazioni. Pensate soltanto che il decreto-legge è stato presentato il 24 settembre e trasmesso

dal Presidente della Camera in data 26 ottobre e che questi termini sono stati introdotti proprio dalla Camera. Noi pensiamo che la data del 31 ottobre vada spostata almeno al 31 dicembre.

Comunque, voglio segnalare che questa vicenda ha già prodotto dei contraccolpi. Avevamo espresso la preoccupazione, quando il provvedimento era ancora in Commissione, che le procedure previste dalla cartolarizzazione venissero applicate anche alla dismissione degli immobili i cui rogiti erano già stati calendarizzati per i prossimi mesi, con danno evidente per gli inquilini.

Ebbene, proprio questo è accaduto. Segnalo il caso dell'INPDAI, il cui consiglio di amministrazione il 20 luglio aveva deliberato di dismettere entro il 31 dicembre 2001 una sessantina di stabili, ma nella riunione di venerdì 9 novembre 2001 ha cambiato idea, modificando le decisioni precedenti, e ha stabilito di rogitare direttamente nel mese di novembre soltanto sei stabili, quattro a Roma e due a Napoli, lasciando tutti gli altri rogiti alle società veicolo che dovranno intervenire.

Naturalmente tutto ciò è iniquo perché gli inquilini acquirenti, che si erano preparati per tempo ai rogiti già annunciati, subiscono conseguenze gravi a causa della dilazione: pagamento di ulteriori canoni di un affitto che viene protratto; mutui già ottenuti che scadono perché devono essere avviati entro sessanta giorni; mutui che dovranno essere rinegoziati a tassi probabilmente più elevati con una nuova spesa per il notaio, disinvestimenti e reinvestimenti di capitali.

Sono queste le conseguenze della vicenda che si è snodata nelle settimane e nei mesi scorsi. Penso alle famiglie che vivevano in un alloggio di proprietà di un ente previdenziale che hanno ricevuto la lettera in cui si chiedeva loro di esercitare l'opzione tra l'acquisto della casa o un futuro incerto in quella stessa casa o altrove. Queste famiglie si sono organizzate perché sono penalizzate dalla fissazione di una ghigliottina temporale, una specie di *deadline* che produrrà effetti ingiusti.

Il secondo punto concerne le fasce di reddito alle quali si riferiscono le garanzie. Per le persone che vivono in una famiglia il cui reddito lordo è di 36.789.130, pari a 19.000 euro, è previsto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successivo al trasferimento della proprietà, con applicazione del medesimo canone di locazione. Le garanzie riguardano esclusivamente le famiglie con un reddito familiare lordo inferiore a 37 milioni; chi ha un reddito familiare lordo di 37 milioni rischia di perdere la propria casa.

Anche la tutela degli anziani è inadeguata. Infatti, per famiglie con ultrasessantacinquenni o con disabili si fissa un tetto di reddito familiare lordo pari a 42.597.940 lire, pari a 22.000 euro; tutti gli altri saranno cacciati dalle abitazioni. Per i conduttori ultrasessantacinquenni è prevista l'alienazione della nuda proprietà solo nei casi in cui essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione con riferimento al solo diritto di usufrutto. Per anziani che non abbiano esercitato l'opzione, la prelazione sarà possibile solo nell'ipotesi di vendita frazionata. Se si realizza la vendita in blocco ad un'agenzia immobiliare, gli anziani vengono scacciati.

È pertanto necessario interpretare la previsione nel senso che la prelazione sull'usufrutto per i conduttori ultrasessantacinquenni deve considerarsi sottratta alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3. Dobbiamo cioè considerare la prelazione sull'usufrutto come non regolata dalla medesima disciplina concernente la prelazione sulla proprietà. Questa è l'unica via interpretativa possibile per garantire una tutela più intensa, rilevante ed utile ai conduttori ultrasessantacinquenni.

Quanto agli incentivi all'acquisto da parte degli inquilini, nell'ipotesi di mandato collettivo avete previsto che la diminuzione del costo, rispetto al prezzo di mercato, di un ulteriore 15 per cento – oltre la misura del 30 per cento valevole in generale per l'acquisto individuale – scatti soltanto se il mandato collettivo comprende l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile.

Ad esempio, al momento dell'acquisto da parte dell'inquilino di un immobile con un prezzo di mercato pari a 200 milioni, scatta una diminuzione del 30 per cento, e quella famiglia potrà acquistare l'immobile al prezzo di 140 milioni. Nel caso di mandato collettivo è prevista un'ulteriore diminuzione del 15 per cento – lo stesso immobile potrà quindi essere acquistato al prezzo di 110 milioni – ma la quota necessaria perché possa applicarsi il mandato collettivo è pari all'80 per cento delle unità immobiliari.

Questa previsione è un ostacolo; la previsione corretta dovrebbe riferirsi al 50 per cento delle unità immobiliari. Perché porre un ostacolo in più all'acquisto? Perché far pagare di più le famiglie che sono riuscite con fatica ad organizzarsi, costituendo una cooperativa, conferendo il mandato collettivo? Voi volete rendere più pesante la vita alle famiglie dei lavoratori.

Noi proponiamo di modificare cinque punti: dobbiamo spostare il termine per la manifestazione di volontà al 31 dicembre; dobbiamo innalzare la previsione del reddito familiare minimo per ottenere la proroga dei contratti; dobbiamo innalzare la previsione del reddito familiare per le famiglie con persone anziane; dobbiamo estendere la tutela dei conduttori ultrasessantacinquenni; dobbiamo abbassare la quota di unità immobiliari per le quali è consentito il mandato collettivo ed è prevista una diminuzione ulteriore del 15 per cento.

Se non introduciamo queste modificazioni il decreto-legge è e resterà iniquo. Già sento il vostro no; già vedo gli assaltatori della destra pronti a dire: questo è il decreto-legge e va approvato nel testo presentato perché noi abbiamo vinto le elezioni.

Ebbene, andatelo a raccontare ai vostri elettori che vivono nelle case degli enti, che spesso pagano un affitto non conveniente rispetto al livello di manutenzione di quelle abitazioni e che farebbero sacrifici per comprarle ma che, alle condizioni da voi poste nel presente decreto-legge non potranno acquistarle. Saranno senza garanzie, esposti, più deboli.

Questo provvedimento è un fratello minore delle leggi «vergogna»; quelle che avete approvato nelle settimane scorse proteggono i forti, i potenti, incoraggiano l'illecito arricchimento, mentre questo decreto-legge

calpesta i diritti delle fasce sociali più deboli. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girfatti, il cui Gruppo dispone – lo ricordo – complessivamente di trenta minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Girfatti.

GIRFATTI *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, in relazione al provvedimento in esame, ritengo opportuno e doveroso, preliminarmente, ricordare ai colleghi, soprattutto dell'opposizione, che esso è teso a recuperare gli oltre 7.000 miliardi di lire che il Governo che ci ha preceduto non è riuscito a realizzare. Questo recupero, venga detto subito, serve a coprire parte del «buco nero» da noi ricevuto in eredità dal precedente Governo per l'inconsistente capacità dimostrata nell'amministrare la cosa pubblica.

BONAVITA *(DS-U)*. Bugie!

GIRFATTI *(FI)*. Infatti, è a tutti noto che il patrimonio immobiliare della nostra Nazione, pur avendo una dimensione vastissima, ha una limitata funzione economica che, certamente, dall'approvazione del disegno di legge in esame, diverrà una posta veramente attiva per il bilancio, e ciò perché si provvederà: a ricostruire il patrimonio immobiliare pubblico; ad operare la cessione dei beni non essenziali, realizzando nel settore un processo di privatizzazione, efficace ed efficiente, tale da produrre effetti economici di notevole portata per il bilancio dello Stato; a fornire al mercato finanziario un prodotto finora parzialmente in essere quali i fondi immobiliari, prodotto fondamentale nella presente congiuntura economica, perché caratterizzato, tra l'altro, da domande di «bene rifugio».

Per questo, quindi, il provvedimento è stato strategicamente diviso in quattro parti strettamente integrate: individuazione del patrimonio oggetto di cessione; costituzione e disciplina della società veicolo; meccanismi di vendita degli immobili; riforma della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari. Con queste semplici premesse, quindi, possiamo affermare che il successo della legge è assolutamente assicurato.

Tutto ciò anche perché la normativa vigente in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio di Stato è, purtroppo, caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative non tutte coerenti e finalizzate allo scopo e di difficile e scarsa applicazione.

Al contrario, il presente disegno di legge introduce molte innovazioni che semplificano i procedimenti per quanto attiene all'individuazione degli immobili da dismettere.

Altra importante innovazione è la previsione del ricorso alla tecnica della cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici. Le società costituite

potranno infatti effettuare operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti.

Occorre qui rilevare che, mentre il testo originario del decreto-legge consentiva per la realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione la costituzione di una sola società a responsabilità limitata, la Camera ha ritenuto preferibile, anche in considerazione della rilevante dimensione dell'operazione di dismissione, suddividere la stessa in più operazioni, in modo da consentire, allo Stato venditore, di comparare la *performance* dei diversi soggetti coinvolti nelle diverse operazioni. Con ciò, rendendo ancor più trasparente il procedimento della cartolarizzazione stessa.

Il meccanismo della cartolarizzazione, infatti, inaugurato dal Governo con il decreto-legge n. 351 del 2001, contiene un elemento nuovo: l'obbligo di ricognizione, valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e, in parte, anche in quelli degli enti previdenziali e società per azioni pubbliche. Una grande revisione che potrebbe riservare anche sorprese, ma servirà soprattutto ad immettere sul mercato il patrimonio.

La cartolarizzazione costringerà le società-veicolo del Ministero dell'economia a fare i conti con un mercato severo come quello immobiliare. I valori finora iscritti nei libri sociali o nei registri demaniali saranno necessariamente sottoposti ad una dura revisione e solo a quel punto si vedrà quanto le banche saranno disposte a finanziare l'operazione.

L'Agenzia del demanio, inoltre, è chiamata ad una ricognizione generale, in modo da distinguere fra i beni del demanio e i beni del patrimonio (a loro volta disponibili e indisponibili); sarà questo un lavoro difficile, che impegnerà a fondo tutti gli addetti. I beni da riconoscere, infatti, sono almeno 30.000, mentre per quelli degli enti e delle società per azioni pubbliche questa attività è stata in gran parte compiuta e lo stesso decreto-legge n. 351 autorizza il demanio a servirsi degli elenchi già esistenti.

La parte centrale del decreto poi è dedicata all'inquadramento generale delle vendite vere e proprie; una parte importante altresì è dedicata alle modalità di vendita per gli inquilini. A tutto questo aggiungasi anche l'inserimento della norma che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze deve riferire al Parlamento ogni sei mesi, decorrenti dalla data di costituzione della società per la cartolarizzazione, in merito ai risultati economico-finanziari conseguiti. Così facendo, il Parlamento e quindi il Paese conosceranno via via l'andamento delle dismissioni, cosa mai finora avvenuta.

In relazione poi alla materia dei fondi comuni di investimento immobiliare, viene prevista una normativa che riconduce la loro regolamentazione all'interno della vigente normativa. In particolare, con modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998, si aggiunge la previsione che il patrimonio del fondo comune di investimento, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. Analoghe novità, infine, riguardano le cautele della gestione dei fondi stessi.

Pertanto, mentre esprimiamo il giudizio positivo del Gruppo Forza Italia sul documento in esame, respingiamo tutti gli attacchi, le critiche ed i rilievi finora mossi dall'opposizione perché soltanto strumentali e pretestuosi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, ancora una volta dunque, in quest'Aula, con l'approvazione del presente disegno di legge, dobbiamo constatare con immensa soddisfazione che, soltanto dopo pochi mesi dalla formazione del Governo Berlusconi, la Casa delle Libertà si appresta ad aggiungere un altro importantissimo tassello alla realizzazione concreta del proprio programma elettorale indicato agli italiani. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dagli interventi che si sono succeduti emerge l'opinione che comunque questo immenso patrimonio immobiliare era utile che fosse venduto, perché così com'è, ossia stagnante, non produce l'utilità necessaria e determina a volte costi di gestione così notevoli da vanificare la finalità stessa per la quale fu realizzato.

D'altra parte, le perplessità che sono emerse dagli interventi a me sembra che siano fugate dal contenuto delle norme stesse. Sarà la pratica applicazione della legge, per esempio, che ci farà prendere atto che termini diversi non avrebbero giovato, non dico al successo, ma allo sperato successo dell'operazione.

È evidente che regole e condizioni sono necessarie per chi decide di vendere, anche perché c'è una stagione per vendere e una stagione per risolvere il problema della casa: pensare di poter coniugare le due esigenze significa o può significare vanificare l'una e l'altra finalità. Chi vende, in generale, non può non tener conto delle esigenze degli inquilini, ai quali pure con questa legge viene riservato una triplice opportunità: quella della opzione, quella della prelazione, quella del contratto novennale ai fini della prosecuzione della conduzione. Si tratta, in quest'ultimo caso, di un periodo di tempo sufficientemente lungo, durante il quale certamente quei ceti che hanno necessità, giustamente, di trovare una soluzione al problema abitativo, tale problema potranno affrontare e risolvere.

Nella convinzione, poi, che un programma di questo tipo *in itinere* possa anche subire modificazioni ed integrazioni per poter meglio rispondere all'interesse generale, intendendo per tale non quello del singolo detentore né quello del proprietario, ma quello della fede pubblica e del popolo italiano, io ritengo che si possa esprimere parere favorevole all'impianto del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, senatori, dopo la discussione generale su questo provvedimento, ritengo che moltissime osservazioni siano state avanzate e che quindi competa a me tirare le somme e replicare sui punti che dalle opposizioni vengono indicati come negativi nei confronti del provvedimento in oggetto.

Per semplicità e per contenere questo mio intervento, vorrei distinguere il provvedimento nelle varie componenti che esso ha e, agendo in questo modo, ricordare in primo luogo le finalità e le ragioni che hanno dato origine all'emanazione di questo decreto-legge, le modalità che sono state studiate per la sua attuazione concreta, le previdenze o provvidenze che esso contiene, per comparare due problematiche egualmente meritevoli di tutela: l'esigenza della riduzione del *deficit* pubblico e l'esigenza di tutelare il diritto di quei conduttori di immobili di enti previdenziali ad utilizzo abitativo a diventare essi stessi proprietari di una casa.

Partendo dall'inizio, lo scopo di questo provvedimento – il Governo non se ne vergogna, anzi lo ha dichiarato con assoluta chiarezza, trasparenza ed evidenza fin dall'inizio, fin dalla sua emanazione – nasce dall'esigenza di riduzione del *deficit*.

Non è questa la sede per soffermarsi su questo tema, così come non lo è stata la Camera, dove questo provvedimento ha trovato – e di questo sono contenta, è un motivo di orgoglio per tutti – un grande contributo anche da parte delle forze di opposizione.

Tornando all'inizio di questa mia disquisizione, dicevo che questo provvedimento fonda su un'esigenza prioritaria di riduzione del *deficit*; peraltro, nella finanziaria per il 2000 venivano indicati come introiti derivanti dalle dismissioni di immobili pubblici 8.000 miliardi. Questi 8.000 miliardi non si sono ricavati e il Governo ha trovato un sistema, nulla inventando ma esclusivamente copiando rispetto a quello che era stato fatto in due operazioni precedenti – cito quelle per gli immobili dell'INAIL e dell'INPS, seconda tornata – adottando un sistema di cartolarizzazione.

Che cosa consente tale sistema? Al riguardo sono sorti un mucchio di equivoci o *misunderstanding*, sovente per disinformazione, altre volte per non compiuta conoscenza della materia. L'introduzione delle società-veicolo a valore zero non realizza null'altro che la gestione separata di un patrimonio, ma il trasferimento di questi cespiti nelle società veicolo determina introiti per lo Stato che si collocano sopra la riga e quindi a riduzione del *deficit*. Queste sono le motivazioni e il metodo che è stato seguito.

Quanto alla creazione e alla costituzione dei fondi, avevamo pensato in un primo momento di operare solo ed esclusivamente con fondi a raccolta. Ci ha convinti però il suggerimento avanzato alla Camera dalle forze dell'opposizione di aprire anche ai fondi ad apporto, tant'è che nel provvedimento si tiene conto di tale richiesta. Se ne tiene conto, ovviamente, con le modalità concordate con l'opposizione, vale a dire non prevedendo la costituzione di fondi ad apporto *tout court*, che consentirebbero di utilizzare (se quella fosse la sola finalità) uno strumento fiscale

tale da determinare una perdita di gettito per l'erario. Il Governo ha deciso, piuttosto, di tenere conto della consultazione, prevedendo fondi ad apporto – ben vengano – ma quotati in un mercato regolamentato, che rispondano, quindi, a certe esigenze.

Mi soffermo ora sulle differenziazioni rispetto al provvedimento vigente, che, tra l'altro, non può che essere letto unitamente a tutte le circolari applicative che ne hanno cambiato – anche in maniera incisiva – l'ambito di applicazione, da ultimo la «circolare Salvi».

Ebbene, valutando il cambiamento che potrà intervenire con il provvedimento in titolo, emerge la giusta attenzione posta per le ragioni dei conduttori, che il Governo ha inteso accogliere e desidera assolutamente tutelare, con un distinguo: abbiamo dato e continuiamo a dare le stesse, identiche ... *(Brusìo in Aula).* Probabilmente questo problema è già stato risolto dall'Aula e nessuno ha più dubbi sull'impianto della normativa, per cui posso anche interrompere la mia esposizione.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Onorevole Sottosegretario, prosegua pure perché c'è chi la sta ascoltando.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Stavo dicendo che per quanto concerne le provvidenze relative ai conduttori, ritengo si debba prestare grande attenzione perché il problema è socialmente rilevante.

Non possiamo con il nostro comportamento, dettato da disinformazione, gettare o creare allarme laddove situazioni di allarme non esistono. Affermo questo con tranquillità e serenità in quanto i conduttori non solo conservano i diritti di opzione e di prelazione e, nel caso in cui sia loro pervenuta la lettera con l'opzione, il diritto di acquisire alle stesse condizioni di prezzo e con le stesse modalità di vendita, ma questi soggetti, a tutto concedere, potranno trovarsi, in sede di stipulazione dell'atto, in luogo dell'ente previdenziale solo la società veicolo, con nessun'altra differenziazione.

Quanto poi alle fasce particolarmente deboli, voi sostenete che non possono acquistare, essendo previsto solo un contratto novennale a decorrere dalla scadenza del contratto in corso successivo al conferimento nella società veicolo. Vi prego di considerare con serenità se questa vostra affermazione non debba, quantomeno, essere riesaminata. Sostenere ancora che non vi è tutela nel garantire ulteriori nove anni dopo lo scadere del contratto mi sembra francamente eccessivo.

Questo provvedimento fa dei distinguo assolutamente totali, compiendo scelte di campo alternative e modificando la legislazione vigente. E lo fa nel momento in cui stabilisce che si procederà all'individuazione degli immobili di pregio, o meglio impedisce di dire – al contrario della «circolare Salvi» – che non vi sono immobili di pregio, tanto più se ricompresi, nel caso di Roma (siamo a Roma e quindi citiamo questo esempio), all'interno delle mura.

Noi intendiamo garantire la tutela del conduttore, non il beneficio di taluno a danno della collettività, con beni che devono assicurare la previdenza e non altro, perché ci sembra assolutamente iniquo ed è una scelta che abbiamo voluto non compiere e alla quale ci opponiamo.

In merito poi all'ulteriore modifica apportata dalla Camera, preciso che il Governo ha voluto agire su una parte che considerava assolutamente iniqua e che non condivideva affatto, cioè la possibilità che le cooperative, nella pretesa di tutelare il diritto del conduttore, comprassero anche il libero e l'inoptato.

Dobbiamo chiederci come possa coniugarsi questo con l'esigenza del soggetto di acquisire l'immobile in cui abita. Comunque le stesse cooperative, purché si raggiunga almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive, possono perfezionare gli atti di vendita con un'esclusione totale.

Sul punto non c'è spazio per una diversa decisione perché è una differente posizione politica che anima questo decreto, non certo quella di consentire alle cooperative di comprare il libero e l'inoptato, sui quali si regge l'incremento di introiti per le casse degli enti a riduzione del *deficit* o (per i beni che sono invece del demanio) per le casse pubbliche. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF, LNP e del senatore Carrara).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1, mentre invito i presentatori dell'ordine del giorno G2 a considerare l'opportunità di modificare la penultima riga, aggiungendo dopo le parole «riconoscendo agli acquirenti» la parola «individuali».

Se i presentatori accoglieranno questa modifica, il parere sull'ordine del giorno sarà favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, accoglie l'invito del relatore?

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Sì, signor Presidente.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

DEBENEDETTI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI *(DS-U)*. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questi ordini del giorno per fare una piccola notazione; anche se

non si tratta di materia attinente, ritengo che dal punto di vista regolamentare possa essere ammissibile.

Un momento fa, quando il sottosegretario Armosino ha affermato che gli introiti delle vendite andrebbero a vantaggio della riduzione del *deficit* e non del debito, sono sobbalzato. Capisco che possa trattarsi di un *lapsus* ma è importante fare questa distinzione e compito dell'opposizione, quale noi siamo, è quello di rettificare gli errori del Governo.

Il Sottosegretario ha anche affermato che il Governo non ha innovato in nulla.

Sull'argomento si potrebbe discutere a lungo. In parte è vero; per esempio, non abbiamo risolto il problema del conflitto di interessi, ma non lo risolverete neppure voi. In ogni caso, abbiamo tenuto sempre presenti le differenze tra debito e *deficit* e non abbiamo fatto *lapsus*.

BOREA *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G2 (testo 2) del senatore Eufemi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,32, è ripresa alle ore 10,53).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'ordine del giorno G1.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Signor Presidente, vista l'importanza dell'argomento che stiamo esaminando, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori dell'opposizione segnalano luci accese nei banchi della maggioranza a cui non corrispondono senatori).

Invito la senatrice segretario a verificare che la votazione venga effettuata regolarmente.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª e dalla 1ª Commissione permanente.

BETTONI BRANDANI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 780, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,

considerato che tale provvedimento consente di realizzare un'articolata operazione finanziaria fondata su strumenti tecnici capaci di superare le difficoltà che in passato – nonostante il succedersi di diverse normative – hanno impedito l'effettiva valorizzazione e la dismissione dell'amplissimo patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche, la cui attuale gestione non è improntata a criteri di efficiente utilizzazione;

ritenuta apprezzabile l'individuazione di un quadro normativo che consenta di rispondere alle esigenze di certezza e di immediatezza dei positivi riflessi finanziari derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, facendo comunque salve e tutelate le esigenze degli attuali conduttori degli alloggi residenziali ricompresi nel programma di cessione;

considerato che la nuova disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare appare suscettibile di determinare uno stimolo della domanda di immobili, con ciò ponendosi strumentalmente come un ulteriore incentivo all'effettiva realizzazione del programma di dismissioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) la mancata articolazione annua dei proventi attesi dalle cessioni, nonché del gettito tributario ad esse associato, risponde a criteri di flessibilità, in modo da calibrare l'entità delle entrate attese in relazione alle effettive necessità e ai tempi di rivendita degli immobili;

b) la mancata contabilizzazione delle citate entrate tributarie tra gli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica risponde a criteri prudenziali, in quanto le entrate in questione sono legate alla vendita definitiva degli immobili;

c) il calcolo di un'aliquota media dell'8 per cento ai fini della quantificazione delle entrate tributarie stesse appare congruo, tenendo conto oltre agli effetti sull'IVA e sull'imposta di registro, anche delle imposte ipotecarie e catastali;

d) relativamente al nuovo regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare, la stima del gettito atteso dalla nuova imposta sostitutiva appare più che prudenziale e tiene conto della circostanza che la nuova imposizione riveste carattere patrimoniale (al contrario di quella vigente, il cui presupposto è costituito dai rendimenti dei fondi stessi) e pertanto appare più idonea a garantire un gettito costante nel tempo;

e) la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 3, nel consentire all'INPDAI l'accesso alle anticipazioni della Tesoreria statale, potrebbe comportare effetti finanziari in termini di fabbisogno. Si tratta, tuttavia, di una questione che può trovare adeguata soluzione nel quadro dei futuri interventi per il riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle gestioni previdenziali».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.257, 3.257a, 3.261, 3.262, 3.285, 1.150, 1.152, 1.154, 1.154a, 1.156, 3.250, 3.255, 3.256, 3.260, 3.263, 3.264, 3.265, 3.267, 3.268, 3.269, 3.273, 3.275, 3.277, 3.287, 3.288, 3.289, 3.290 e 3.0.100.

Esprime infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.100, 7.100, 7.101 e 8.100 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

Do quindi lettura del parere della 1ª Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare, ricordando a tutti i Gruppi parlamentari la ristrettezza dei tempi ancora a disposizione.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, segnalo l'emendamento 1.9 che va in una direzione che ho già richiamato nel mio intervento in discussione generale e che è quella di recuperare, in qualche modo, il ruolo degli enti locali. Quindi, ne raccomando l'approvazione, dal momento che non si può avere verso gli enti locali una disattenzione forte quale quella che si evince dal provvedimento in esame.

NIEDDU *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al nostro esame, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» prevede, in estrema sintesi, la cessione di beni pubblici e degli enti previdenziali a un soggetto privato che può disporne con criteri privatistici, corrispondendo al Tesoro un valore ritenuto congruo.

Per quanto riguarda gli immobili degli enti previdenziali, l'operazione di cartolarizzazione consente la trasformazione del patrimonio immobiliare, che era accantonato a garanzia del pagamento delle pensioni, in fondi immobiliari di investimento che si presume possano svolgere la stessa funzione.

Il giudizio del nostro Gruppo sul provvedimento è noto ed è stato illustrato dal senatore Brutti. L'ordine del giorno G1.1, da me presentato, intende entrare nel merito di un particolare aspetto del provvedimento in questione, che riteniamo sia necessario chiarire, contestualmente alla discussione del provvedimento stesso. Mi riferisco alla genericità della norma – contenuta nell'articolo 1 – che consente la cessione dei beni pubblici a un soggetto privato, delegando l'individuazione analitica del patrimonio da assoggettare alla nuova disciplina ad ulteriori atti normativi che avranno la forma di decreti dirigenziali.

Non conosciamo quindi al momento quali beni saranno oggetto della transazione. Per questo motivo riteniamo necessario che venga chiarito,

con l'ordine del giorno G1.1, come da tali beni debbano essere esclusi gli alloggi di servizio dell'amministrazione della difesa.

Questo patrimonio, la cui consistenza è di circa 20.000 unità abitative, è dislocato su tutto il territorio nazionale in stretta correlazione con le strutture militari cui è pertinente, anche laddove edificato fuori dell'insediamento militare. Gli alloggi di servizio sono assegnati al personale militare delle Forze armate, e in minima parte a dipendenti civili del Ministero della difesa, per assolvere ad una necessità logistica riconducibile alle esigenze di mobilità del personale militare e svolgere nel contempo una funzione di protezione sociale per i nuclei familiari con redditi non elevati. Le ragioni di concessione fanno infatti riferimento sia all'incarico svolto dal militare, sia alle condizioni socioeconomiche del suo nucleo familiare.

I bandi di concessione hanno percorsi differenziati, ma è comprensibile come l'intero patrimonio finisca in sostanza per assolvere a tale duplice funzione. Ecco perché riteniamo che questo patrimonio debba essere definito chiaramente indisponibile ai procedimenti di cartolarizzazione, in primo luogo perché metterebbe in discussione la continuità della funzione ad esso assegnata, di servizio e di protezione sociale, nei confronti di una categoria di cittadini ai quali mai come in questo momento in passato è stato chiesto un impegno così rilevante sullo scenario internazionale.

È da considerare inoltre come tale patrimonio non possa essere comunque convertito in fondi di investimento, perché rimane l'esigenza di mantenere disponibile un significativo numero di alloggi per le esigenze della difesa.

Un problema di valorizzazione si pone anche per questo patrimonio, parte del quale è opportuno dismettere, prevedendo però il contestuale reinvestimento dei fondi ricavati per rinnovare gli immobili della difesa.

Quindi si tratta, in sostanza, di vendere case non più utili o di maggiore vetustà per acquistarne altrettante nuove e di più utile dislocazione. Il rinnovo degli alloggi di servizio è già stato previsto dalla legge n. 537 del 1993, articolo 9, comma 7. L'ordine del giorno intende sollecitare il Governo a dare concreta attuazione a questa normativa, che individua negli stessi utenti l'acquirente privilegiato di quegli alloggi non più utili all'amministrazione della difesa.

Insistiamo sulla necessità di un intervento di vendita diretta agli utenti e di altrettante acquisizioni anche in ragione della trasformazione del nostro strumento militare dalla coscrizione obbligatoria al professionale. Infatti, la sostituzione di militari di leva con i soldati di carriera introduce nelle Forze armate un nuovo soggetto sociale, la cui carriera e il cui trattamento economico rimangono sostanzialmente quelli iniziali, al quale bisogna offrire con prodigalità superiore a quella che in passato è stata usata (anch'essa in misura insoddisfacente) verso i quadri ufficiali e sottufficiali, elementi di protezione e promozione sociale in grado di consentire loro un sereno adempimento del proprio dovere.

Non vedo quindi, conclusivamente, ragioni per cui il mio ordine del giorno non possa essere accolto. Le tante disponibilità e attenzioni verbali

rivolte ai militari e alle loro famiglie troverebbero infatti un terreno concreto su cui essere immediatamente riconoscibili, quello del diritto alla casa, in un regime legittimamente agevolato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ed ordini del giorno, ritenendo l'impianto dell'articolo 1 sufficientemente valido per poter conseguire la finalità del provvedimento nel suo complesso.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Accanto al senatore Compagna vi sono due luci accese cui non corrispondono senatori.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.150 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Per poco tempo, comunque.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la ringrazio; so che abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Intervengo per chiedere l'approvazione di quest'emendamento, che tutela ciò che di più importante ha il nostro Paese, cioè i beni storico-artistici, che questa maggioranza vuole smantellare, svendere, distruggere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Montagnino e Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.151 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.152 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «vigente legge».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Metto ai voti l'emendamento 1.153 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.154 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.154a (testo 2).

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.154a (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.155.

IOVENE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE *(DS-U)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 1.155.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Iovene.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.155, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.156, presentato dal senatore Bonavita.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.1.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno G1.1, illustrato dal senatore Nieddu alle cui motivazioni mi rifaccio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dai senatori Nieddu e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice De Petris, identico all'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.4.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Costa, ho già indetto la votazione. Semmai può intervenire successivamente.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, nell'eventualità che i proponenti avessero ritenuto possibile eliminare dall'ultima parte del dispositivo dell'ordine del giorno G1.4 le parole «applichino agli affittuari contratti concordati ovvero», l'ordine del giorno avrebbe potuto essere accolto.

PRESIDENTE. Senatore Costa, l'ordine del giorno ormai è stato votato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, vorrei riprendere la questione dell'ordine del giorno G1.4.

Il relatore ha affermato che se fossero state eliminate alcune parole dal dispositivo avrebbe accolto l'ordine del giorno. Che cosa è successo?

PRESIDENTE. Il senatore Costa si è espresso in questi termini successivamente alla votazione dell'ordine del giorno.

TURRONI *(Verdi-U)*. A dir la verità, lei, signor Presidente, aveva indetto la votazione.

PRESIDENTE. Colleghi, se le modifiche vengono apportate anche dopo l'indizione della votazione diventa difficile gestire i lavori.

Voi sapete che io sono disponibile e benevolo, ma quando la Presidenza ha avviato il meccanismo di votazione non può tornare indietro.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Certamente, signor Presidente, non è possibile tornare indietro ma è stata manifestata una sia pur minima disponibilità della maggioranza ad accogliere la nostra proposta.

Mi chiedo, e lo chiedo anche al rappresentante del Governo, se non si possa recuperare tale disponibilità in un'altra occasione.

PRESIDENTE. Ritengo che questa sia un'ipotesi del tutto plausibile.

Sarebbe possibile recuperare in un successivo emendamento o ordine del giorno la disponibilità in qualche modo manifestata, sia pure fuori tempo.

Chiedo all'onorevole rappresentante del Governo cosa pensa al riguardo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, non mi sembra che siano stati presentati emendamenti che abbiano contenuto simile all'ordine del giorno G1.4 che, tuttavia, avremmo potuto accogliere come raccomandazione.

Ribadisco però quanto suggerito dal relatore in merito all'eliminazione dal dispositivo delle parole «applichino agli affittuari contratti concordati ovvero».

PRESIDENTE. Il contenuto dell'ordine del giorno, quindi, sarebbe accolto come raccomandazione, ove fosse possibile riproporlo.

BOCO *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ovviamente accetto la disponibilità dimostrata sia dal relatore che dal Governo.

Le rivolgo però, signor Presidente, una raccomandazione. Questo è un caso per il quale – come lei ha ben rilevato – il relatore ha avanzato la richiesta prima che lei mettesse in votazione l'emendamento.

È ovvio che non voglio riaprire i termini ed affermare che si può votare. Credo che noi senatori possiamo prestarci un minimo di aiuto in Aula per rilevare se esiste una certa disponibilità di procedere alla votazione.

In ogni caso, trasformeremo l'ordine del giorno G1.4 – mi permetto di discutere ora, a tal riguardo, con i colleghi del Gruppo – in raccomandazione, sperando di avere una possibilità con il Governo ed il relatore con i successivi emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Senatore Boco, sull'ordine del giorno n. G1.4 è stata richiesta la verifica del numero legale – quindi, si era già avviata la procedura di votazione – che però non ha avuto l'appoggio necessario. Ora, anche se non avessi pronunciato le parole «Indìco la votazione», il processo di votazione si sarebbe ugualmente avviato. Per di più, ho anche detto «Indìco la votazione».

Pertanto, erano state realmente espletate, nella loro pienezza, tutte le procedure con le quali l'Assemblea si esprime. Faccio questa esplicitazione per chiarire le modalità che sono state seguite dalla Presidenza.

Metto ai voti l'emendamento 2.300 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

MONTINO *(DS-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione. Il senatore Montino indica alla Presidenza alcune luci accese su scranni dell'opposizione, cui non corrisponde la presenza di altrettanti senatori. Il Presidente invita a rimuovere le tessere dai rilevatori. Brusì in Aula).

DANZI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, con tutto il rispetto per il suo ruolo, mi chiedo se il senatore Montino sia un segretario d'Aula.

PRESIDENTE. Il senatore Montino fa alcune segnalazioni alla Presidenza e alla senatrice Segretario, che le registrano e, ove siano realistiche, provvedono di conseguenza. *(Brusìo in Aula).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3a.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Applausi dai Gruppi LNP e AN all'indirizzo del vice presidente Calderoli. Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U all'indirizzo del vice presidente Fisichella. Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia: c'è troppo brusìo in Aula.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione di questo emendamento, così come degli altri che hanno il medesimo spirito. Questi emendamenti sono volti ad escludere dall'alienazione tutti quei beni «di interesse storico, archeologico e artistico» che appartengono alla collettività, al nostro Paese, allo Stato e da tale appartenenza traggono un valore aggiuntivo rispetto al loro valore materiale; ed è l'attribuzione che molto spesso fa la qualità di un bene. Essi rappresentano l'identità, la storia, la cultura e la memoria del nostro Paese.

Ebbene, la loro dismissione (perché di questo si tratta), la loro alienazione, la possibilità di trasformarli poi dal punto di vista fisico, distributivo e funzionale rappresentano una perdita – non calcolabile dal punto di vista monetario, ma neppure culturale – rilevante per il nostro Paese.

Noi abbiamo condannato questo decreto-legge e ci siamo battuti in passato contro il suo spirito; ricordo che la prima legge del genere venne varata all'inizio dei primi anni '90 e proponeva, per l'appunto, la svendita del patrimonio pubblico. Essa è stata fin qui ostacolata da una parte, ma ha avuto anche un'indicazione importante dall'altra nella scorsa legislatura, grazie ai senatori e deputati Verdi, laddove si è individuata una modalità per riconoscere quali dei beni aventi interesse storico-artistico potessero essere alienati, perché non apparteneva loro quel valore che li poteva rendere utili al nostro Paese.

Invece, l'emendamento 2.4 dà sostanza a iniziative come quelle intraprese dal Ministro dell'ambiente, che cerca di comprare Budelli e altre aree necessarie per i nostri parchi e per il Paese.

Non capisco. Da una parte si vuole acquistare e dall'altra si vuole svendere in questo modo la nostra storia per far cassa. È una grave colpa

che appartiene a questo Governo e a questa maggioranza. *(Applausi del senatore Boco).*

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.3a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.301 (testo 2).

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.301 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori, fino alle parole «*comma 3*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.301 (testo 2) nonché l'emendamento 2.7.

Metto ai voti l'emendamento 2.302 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.303 (testo 2).

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.303 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304 (testo 2).

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.304 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.305 (testo 2).

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.305 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Il senatore Montino segnala irregolarità nelle operazioni di voto).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306 (testo 2).

Verifica del numero legale

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.306 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.8 è importante al fine di addivenire alla reale dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché al fine di impedire l'insorgenza continua di un contenzioso sulla vendita degli immobili.

Se i contratti di trasferimento degli immobili non rispetteranno le condizioni previste all'articolo 3, comma 8, sorgerà un enorme contenzioso sulla vendita. L'articolo 2 stabilisce che i titoli emessi dalle società e i finanziamenti reperiti dalle società beneficiano integralmente o parzialmente della garanzia dello Stato, ma non siamo sicuri che, rispetto al contenzioso nascente, le società che effettuano operazioni di cartolarizzazione corrispondano allo Stato la parte dovuta.

Il Governo è molto disattento, ma sappiamo che di fronte al contenzioso legale, che scaturisce dalla vendita di immobili, i soggetti che effettuano operazioni di cartolarizzazione potrebbero non versare allo Stato la parte dovuta. In tal modo, anziché determinare maggiori entrate, il provvedimento provocherà un *deficit* ulteriore e gli immobili rimarranno invenduti.

VIVIANI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, nel chiedere la verifica del numero legale, vorrei far presente che, nell'espressione del voto, si verificano evidenti e ripetute violazioni della correttezza.

Alcuni colleghi di Alleanza nazionale sono permanentemente in piedi per nascondere dispositivi di votazione attivi, pur in assenza del senatore titolare della scheda. Il senatore Vizzini manifesta una spiccata vocazione

a diventare una sorta di Keith Jarrett dell'Aula, perché fa il pianista in permanenza. Molte schede inserite illegittimamente nei dispositivi di voto sono coperte con giornali o altri strumenti.

Chiedere la verifica del numero legale e constatare che l'espressione del voto non corrisponde alla verità pone un problema serio. Chiediamo il ristabilimento di condizioni minime di trasparenza e di legalità; ciò favorirebbe tra l'altro un migliore andamento dei lavori dell'Assemblea. *(Commenti dai Gruppi FI e AN).*

Mi appello a lei, signor Presidente, perché siano ripristinate condizioni di trasparenza e di legalità.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, prima di chiudere le operazioni di verifica del numero legale, mi consulto con la senatrice Segretario (appartenente, tra l'altro, alla sua forza politica), la quale garantisce la regolarità delle operazioni stesse. Credo che il problema del numero legale debba essere sicuramente approfondito, ma quando è manifesta la sua presenza è inutile insistere in determinate polemiche.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

VIZZINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI *(FI)*. Signor Presidente, non ho capito bene, essendo distratto, se il senatore Viviani parlasse di me, poco fa, come soggetto che sta in quest'Aula per partecipare contemporaneamente a più votazioni.

Trattandosi di un'affermazione calunniosa e non corrispondente al vero, invito il collega a ritrattare ciò che ha dichiarato in quanto sono presente in quest'Aula per fare il legislatore. Spieghi semmai lui cosa vi sta a fare nel momento in cui prende la parola per denunziare fatti assolutamente e comprovatamente falsi. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato dai senatori Cavallaro e Righetti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorni riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 3.2 (dando invece per illustrati gli altri), che pone il problema del raccordo del provvedimento in esame con la legge 2 aprile 2001, n. 136, da me più volte richiamata. Le mie preoccupazioni non sono state fugate, perché sia la rappresentante del Governo sia il relatore nei loro interventi non solo non mi hanno tranquillizzato ma neppure risposto alle mie preoccupazioni. Sono invece convinto che l'emendamento 3.2 debba essere attentamente valutato altrimenti si rischia di vanificare una legge dello Stato votata in quest'Aula nella scorsa legislatura con la soddisfazione di molti.

Si tratta – lo ripeto – di mantenere fermo il principio della legge n. 136 nella parte concernente il trasferimento agli enti locali dei beni patrimoniali che, su richiesta degli stessi enti, vengono valorizzati in un certo modo. Questo mi sembra un aspetto che merita senza dubbio una particolare attenzione.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare una serie di emendamenti presentati dai Democratici di Sinistra. Innanzitutto un dato: noi chiediamo che sulla dismissione e sul reale funzionamento della società-veicolo il Parlamento sia informato dal Governo in maniera puntuale e, soprattutto, affinché si possa ottenere un controllo sull'efficienza dell'operazione di cartolarizzazione.

La serie di emendamenti da noi presentati si riferisce alle condizioni che devono e dovrebbero esistere (e che erano già state previste in una serie di circolari emanate dal Ministero del lavoro) per favorire l'acquisto degli immobili da parte dei conduttori.

Riteniamo ancora insufficiente il livello di reddito stabilito e che non siano comprese le condizioni di vita di famiglie particolarmente disagiate con portatori di *handicap*, ammalati oppure persone anziane. Non tenere

conto di queste situazioni significa condurre un'opera che si avvicina molto ad una sorta di macelleria sociale che tiene solo presente, nell'atto di dismissione, gli introiti che entreranno nelle casse dello Stato ma non certo i disagi provocati alla popolazione.

Un altro punto fondamentale: al di là delle declamazioni federaliste e autonomiste sempre profuse dal Governo, con questo disegno di legge si opera una sorta di centralizzazione delle vendite.

Gli enti locali che vogliono dismettere debbono utilizzare la società-veicolo del Ministero del tesoro, non possono acquisire i beni patrimoniali dismessi dallo Stato. Questo in contrasto con tutta una serie di norme già previste.

Inoltre, devo sottolineare che ci troviamo in presenza di una dismissione sulla cui reale effettività vengono avanzati dubbi qualora non dovessero essere tenute presenti, per esempio, da parte dei comuni, le variazioni d'uso degli edifici. I contratti stipulati con i soggetti che finanzieranno l'operazione garantiscono le entrate o possono essere impugnati?

Su questo dobbiamo avere delle certezze perché, come ho sottolineato in precedenza illustrando un altro emendamento, non vorrei che ci trovassimo nella situazione di adottare un provvedimento che deve garantire in maniera sovrastimata – sottolineo sovrastimata – entrate pari a 36.000 miliardi di lire e in questa sovrastima sono compresi immobili che oggi vengono utilizzati dallo Stato per usi pubblici (sede del Parlamento, sede del Governo e così via). In questa contabilizzazione ci troveremmo ad avere minori entrate anche perché nascerebbero contenziosi tra i finanziatori dell'operazione e lo Stato. Quindi, è un punto su cui chiedo precise assicurazioni.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, alcuni emendamenti ripropongono con forza una questione già affrontata dal collega Turroni, ed io vorrei richiamare l'attenzione di tutti in proposito. Si tratta di evitare che i beni che hanno pregio storico, culturale, artistico, ambientale e paesaggistico entrino nel meccanismo dell'alienazione.

Noi stiamo ledendo profondamente un interesse collettivo dello Stato: sono beni di tutti, costituiscono un patrimonio per il nostro Paese e dobbiamo assolutamente scongiurare che questo accada. Come ho già sottolineato, le modifiche apportate alla Camera non danno garanzie in questo senso.

Un'altra questione che vorrei sollevare, posta anche da altri colleghi nell'emendamento 3.100, riguarda l'innalzamento del tetto del reddito familiare complessivo lordo. Noi proponiamo, in modo molto chiaro, che questo possa essere non solo aumentato ma semplicemente equiparato al limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi popolari (mi pare, da questo punto di vista, una cosa assolutamente condivisibile), nonchè l'aumento del 25 per cento del limite di reddito per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni.

Valutate attentamente la questione; se il decreto non viene modificato in queste parti creerà dei malesseri profondi e un grande disagio sociale per le persone che hanno più problemi e per le famiglie più bisognose.

Conseguentemente, con l'emendamento 3.140 si propone anche l'innalzamento della possibilità di rinnovo del contratto da nove a dodici anni, con applicazione del canone in atto alla data di scadenza del contratto stesso.

Altri emendamenti riguardano il problema – che ho posto anche ieri – della piccola distribuzione. Nel comma 5 dell'articolo 3 si prevede il diritto di prelazione soltanto per gli immobili ad uso residenziale. Nell'emendamento 3.25 proponiamo che venga aggiunto anche quello commerciale, perché questo potrebbe rappresentare – e sicuramente rappresenterà – un grave problema all'interno delle città.

Su tale aspetto voglio richiamare la sensibilità dei colleghi in quanto la piccola distribuzione è già in crisi e se, nella questione della vendita degli immobili, non si trova una forma anche piccola di tutela, si rischia veramente un duro colpo per un settore già in grande difficoltà.

E ancora, signor Presidente, si pone la questione dell'80 per cento delle unità residenziali, con particolare riferimento all'ulteriore sconto. In proposito, ho presentato anche l'ordine del giorno G3.3 che potrebbe permettere di equiparare, per esempio, gli alloggi inoptati a quelli liberi e di eliminare, oltre quelli liberi, anche gli immobili per i quali è stata già concessa la possibilità di rinnovo del contratto.

Questo permetterebbe a moltissimi lavoratori, a moltissime famiglie di avere veramente la possibilità di un ulteriore sconto, altrimenti il mancato sconto graverà sulle famiglie che si sono già preparate un programma per 40, 50 o 60 milioni di lire.

Vi è poi il problema degli enti locali. Ieri il Presidente della Repubblica è andato a celebrare l'Unità di Italia all'insegna del federalismo; noi invece in quest'Aula vediamo riproposte continuamente leggi che comprimono totalmente il potere e l'autonomia dei comuni. Questo vale anche per la questione su cui abbiamo presentato un emendamento e un ordine del giorno riferiti a quei comuni che abbiano addirittura firmato verbali d'intesa per l'acquisto di immobili degli enti previdenziali. Porto ad esempio il caso specifico della città di Roma, che se non si risolve potrebbe veramente creare un enorme disagio sociale.

Abbiamo presentato, ripeto, un emendamento e un ordine del giorno in proposito; attendiamo di ascoltare una parola chiara, da questo punto di vista, dalla rappresentante del Governo. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Piatti).*

MORO *(LNP).* Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 3.264. In pratica, con l'attuale formulazione del comma 5, si tende a limitare la possibilità dell'esercizio del diritto di prelazione. Oggi il diritto di prelazione sulle attività commerciali è previsto dal codice civile e non vediamo come sia possibile modificare una norma così impegnativa nelle dismissioni di cui stiamo trattando.

Posso capire tutto e per questo avrei anche predisposto un ordine del giorno nel senso di prevedere che, fatta salva la possibilità, da parte della società-veicolo, di acquistare l'intero immobile, nella successiva vendita ci sia l'indicazione di procedere alla vendita frazionata delle unità immobiliari, in maniera da far salve le norme già vigenti del codice civile riguardo al diritto di prelazione.

Chiedo che il Governo e il relatore valutino attentamente la mia proposta. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, volevo solo precisare, in relazione a quest'ultimo intervento, che la prelazione è prevista per le unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, con riferimento ad attività che comportino contatti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, solo per le ipotesi di vendita frazionata.

Questa è la disciplina a valere per tutte le forme di locazione. Ragionare in un modo diverso significherebbe oggi riconoscere solo a taluni un diritto di prelazione, inesistente per tutta la restante platea dei soggetti aventi uguale posizione giuridica. È il contrario.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti 3.91, 3.92 e 3.95 hanno lo stesso scopo, cioè quello di rendere effettivo il diritto dei conduttori sancito da questo provvedimento. È di tutta evidenza che, se rimane ferma la data del 31 ottobre 2001 per l'esercizio stabilito dalla legge, questo in realtà diviene inoperante. Proponiamo quindi tre date diverse, alternative fra loro, che consentono ai molti conduttori di appartamenti di conoscere la portata della legge – perché probabilmente molti non la conoscono – e di poterla quindi utilizzare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi riserverei di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dovrebbe esprimere il parere anche sugli ordini del giorno.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, propongo che l'ordine del giorno G3.1 sia integrato aggiungendo, in fine, dopo le parole «prezzo di vendita» le altre: «che l'ente pubblico territoriale destinerà tali immobili esclusivamente ai nuclei familiari sottoposti a sfratto ed inseriti nella relativa graduatoria». In questo modo ritengo che l'ordine del giorno potrà essere accolto come raccomandazione.

Per quanto attiene l'ordine del giorno G3.151 esprimo parere favorevole a condizione che nel dispositivo vengano eliminate le parole da «al Dopolavoro» fino alla fine, sostituendole con le altre: «la possibilità di acquisto in capo al Dopolavoro, tenendo conto altresì degli interventi apportati dal Dopolavoro con risorse proprie».

L'ordine del giorno G3.2 potrebbe essere accolto come raccomandazione, a condizione che sia modificato eliminando il termine «direttamente».L'ordine del giorno G3.154, a firma del senatore Gentile, potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Esprimo, infine, parere contrario su tutti gli altri ordini del giorno presentati.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.150, propongo la riscrittura dell'ultimo periodo intendendosi che i proventi derivanti dalle dismissioni saranno utilizzati prevalentemente per finalità di Difesa.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, accoglie questa modifica dell'ordine del giorno?

TOFANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.250 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Castellani e D'Andrea.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.251 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.252 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «dell'operazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.5 e l'emendamento 3.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.902.

MONTINO *(DS-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.902, presentato dal senatore Cavallaro.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.253 (Testo 2).

MONTINO *(DS-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.253 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.254 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

MONTINO *(DS-U)*. Signor Presidente, anche sul precedente emendamento ho chiesto di intervenire, ma lei non mi ha visto ed è andato avanti con la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Montino, lei pensa di alzare il braccio, ma non lo fa. Glielo garantisco, perché la guardo sempre prima di passare alla votazione.

MONTINO *(DS-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dai senatori Castellani e D'Andrea.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, con questo emendamento indichiamo di parametrare il livello di reddito familiare a quello già stabilito dalle vigenti leggi nazionali o regionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Inoltre indichiamo, per le famiglie che hanno componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili, il limite del reddito familiare complessivo lordo, che viene aumentato del 25 per cento.

Ritengo che questo sia un emendamento importante e qualificante per evitare nella alienazione degli immobili pubblici quei fenomeni che metterebbero in una condizione di disagio sociale soprattutto i conduttori che appartengono alle fasce sociali più deboli.

MONTINO *(DS-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Bonavita e dal altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.110.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, con questo emendamento riteniamo di dover aumentare a 22.000 euro il reddito familiare complessivo per accedere alle agevolazioni previste dal provvedimento per l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

A mio giudizio questo arroccarsi del Governo sull'importo di 19.000 euro, considerato come reddito di tutto il nucleo familiare, è un punto di debolezza. Tale posizione governativa non tiene presente la reale situazione del Paese, le condizioni di vita e dei redditi sociali che bisogna poter agevolare.

Penso, dunque, che il Governo debba meditare e accogliere l'emendamento in votazione che propone – ripeto – l'innalzamento del reddito familiare complessivo necessario per l'acquisizione di questi immobili.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.110, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alla parola: «qualora».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante dell'emendamento 3.110 e gli emendamenti 3.12 e 3.130.

Metto ai voti l'emendamento 3.255 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.256 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.140, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alla parola «dodici anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante dell'emendamento 3.140 e l'emendamento 3.257.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.150, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «24.000 euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.150 e l'emendamento 3.257a (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.259.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.259, presentato dal senatore Bonavita.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,18, è ripresa alle ore 12,39).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.259, presentato dal senatore Bonavita.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.260 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.180, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alla parola: «onere».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.180 e l'emendamento 3.261 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 3.190, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.210.

DE PRETIS *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.210, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alla parola: «familiare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.210 e gli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.240.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.262 (testo 2).

Verifica del numero legale

BONAVITA *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.262 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.263 (testo 2).

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.263 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «da esercitarsi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.27 e l'emendamento 3.28.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.901.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.901, presentato dai senatori Cavallaro e Castellani.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

TOFANI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI *(AN)*. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione. Poiché un ostruzionismo così serrato non ha, alla fine, alcuna funzionalità, invito i colleghi della minoranza ad argomentare, nell'esercizio pieno del proprio diritto, le loro richieste laddove le motivazioni fossero fondate.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, credo che quanto da lei richiesto non sia previsto dal Regolamento.

MONTINO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO *(DS-U)*. Signor Presidente, siamo perfettamente d'accordo. Quindi, se lei me lo permette, ogni qualvolta chiedo la votazione mediante procedimento elettronico ...

PRESIDENTE. Senatore Montino, le ricordo che i colleghi dei Gruppi Verdi, DS ed altri hanno esaurito i tempi a loro disposizione e, con una sorta di generosità, si è convenuto di concedere la possibilità di svolgere una serie di interventi.

MONTINO *(DS-U)*. Signor Presidente, mi faccia finire. Sto intervenendo rispetto a un'osservazione espressa da un collega.

PRESIDENTE. Senatore Montino, dopo ci saranno le dichiarazioni di voto. Abbiamo concesso del tempo in più, cerchiamo di non esagerare.

MONTINO *(DS-U)*. Presidente, il collega ha posto un altro problema. Giustamente dice che bisogna argomentare tutte le volte che si chiede ...

PRESIDENTE. Se si ha del tempo a disposizione; se precedentemente qualcuno lo ha utilizzato, mi dispiace.

Se lei intende chiedere una votazione nominale con scrutinio simultaneo, glielo concedo.

MONTINO *(DS-U)*. Non c'entra nulla il contingentamento dei tempi, è una cosa completamente diversa.

PRESIDENTE. Allora le tolgo la parola.

MORO *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LNP)*. Signor Presidente, ho già illustrato l'emendamento 3.264 ed il Sottosegretario mi ha dato una risposta.

Sarei disposto a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno se il Governo fosse disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G3.155 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.265 (testo 2).

MONTINO *(DS-U)*. Per ragioni di interesse generale sulle questioni poste dall'emendamento ...

PRESIDENTE. Senatore Montino ...

MONTINO *(DS-U)*. Sto argomentando.

PRESIDENTE. Le tolgo la parola. *(Proteste del senatore Montino)*.

Senatore Montino, o lei mi chiede qualcosa relativo alle votazioni ...

MONTINO *(DS-U)*. Volevo solo chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Questo le è consentito.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.265 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Bonavita e dal altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.300.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «di portineria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.300 e l'emendamento 3.266 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.33, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.34.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,50)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30

Allegato A

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (780)

ORDINI DEL GIORNO

G1

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il Dpef per il 2002 al capitolo III punto 2.6.3 conteneva il seguente periodo: «Il Governo presenterà un piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni che consentirà a questi ultimi di applicare alla liberalizzazione degli sfratti una disponibilità di alloggi popolari assai più ampia dell'attuale»;

la *ratio* del periodo tratto dal Dpef è condivisibile: a fronte di una emergenza abitativa causata dagli sfratti di soggetti deboli, in particolare nelle grandi aree urbane, la risposta non può che essere nello sviluppo dell'edilizia popolare a canone sociale, sostenendo i comuni con finanziamenti adeguati;

nel disegno di legge finanziaria per il 2002 nulla si legge e nulla è previsto né per il fantomatico piano di edilizia popolare né per il finanziamento di tale piano che dovrebbe essere a costo zero per i comuni;

la finanziaria per il 2002 prevede un taglio consistente al finanziamento dei bandi per i contributi all'affitto di cui alla legge n. 431 del 1998, pari a 150 miliardi di lire;

con il decreto-legge n. 351 del 2001 relativo alla cartolarizzazione degli immobili pubblici si sottraggono ai comuni gli alloggi liberi degli enti previdenziali. In questo modo, venendo anche meno, da una parte gli alloggi degli enti e dall'altra il piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni, di fatto si impedisce qualsiasi azione di passaggio da casa a casa per sfrattati a partire dagli anziani, dai portatori di *handicap* e famiglie con reddito medio basso,

impegna il Governo:

a predisporre in tempi rapidi, vista anche la scadenza della proroga degli sfratti, prevista per il 31 dicembre 2001, il piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni previsto dal Dpef;

a reintegrare i 150 miliardi di lire sottratti al fondo per il contributo all'affitto di cui alla legge n. 431 del 1998 e al contempo ad aumentare ulteriormente la dotazione finanziaria;

a prevedere che almeno gli alloggi liberi degli enti previdenziali pubblici al 31 dicembre 2001 siano messi a disposizione dei comuni affinché siano dati in locazione a famiglie soggette a sfratto esecutivo.

G2 (testo 2)

EUFEMI, DEGENNARO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminando il dibattito in Commissione finanze e tesoro del Senato in sede di discussione per la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351; considerato il particolare aspetto, già sottolineato in Commissione riguardante le procedure di vendita già avviate alla data di pubblicazione del decreto-legge sopra indicato, ritiene opportuno sottolineare che la proposta di acquisto, accettata dai destinatari e comunicata agli enti proprietari è divenuta irrevocabile obbligando gli enti ad ottemperare ad ogni conseguente comportamento al fine di concludere la vendita degli immobili.

Disattendendo tale principio giuridico, gli enti verrebbero esposti (come già manifestato da parti socialmente rilevanti: come sindacati, associazioni di categoria degli inquilini, eccetera) a sicure e non infondate contestazioni di carattere giudiziario che comporterebbero necessariamente il prolungarsi *sine die* delle procedure di dismissione degli immobili con un prevedibile conseguente danno sia per l'erario, sia per detta categoria di «optanti» che hanno chiuso giuridicamente l'accordo contrattuale ottemperando a quanto richiesto dagli enti.

Giova infatti sottolineare a tale riguardo che l'opzione esercitata da gran tempo dagli interessati, per il vincolo di irrevocabilità della proposta di cui all'articolo 1331 del codice civile, ha comportato un vincolo previsto fin dall'origine legislativamente e puntualmente ribadito dalle circolari di attuazione.

Quindi, presumibilmente, ci si troverebbe in una gravissima situazione di «responsabilità risarcitoria» da parte degli enti interessati alla vendita degli immobili i quali sarebbero, come già detto, destinatari di azioni giudiziarie da parte dei soggetti optanti a tutela dei loro diritti.

Tutto ciò premesso il Senato:

impegna:

il Governo a dare una specifica rassicurazione al riguardo per il rispetto delle legittime aspettative dei conduttori interessati all'acquisto delle unità immobiliari, per le quali le procedure di vendita erano già concluse alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, riconoscendo agli acquirenti **individuali** tutti i vantaggi ed i diritti ad essi attribuiti dalle disposizioni legislative ed amministrative vigenti a tale data.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 351

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «Appositi decreti individuano» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «una o più società» *sono sostituite dalle seguenti:* «più società»; *la parola:* «euri» *è sostituita dalla seguente:* «euro»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti»;

al comma 5, primo periodo, le parole da: «e sono soggetti» *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* «e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri»;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «perfezionamento delle stesse,» *sono inserite le seguenti:* «nonchè le formalità ad essi connesse,» *e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole:* «, nonchè da ogni altro tributo o diritto».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «ad una o più» *sono sostituite dalla seguente:* «alle»; *al medesimo alinea, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* «L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile»;

al comma 1, lettera a)*, le parole:* «la società corrisponde» *sono sostituite dalle seguenti:* «le società corrispondono»;

al comma 1, lettera b)*, le parole:* «la società realizza» *sono sostituite dalle seguenti:* «le società realizzano»;

al comma 1, lettera c)*, le parole:* «della società» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle società»;

al comma 1, prima delle parole: «Per quanto concerne» *sono inserite le seguenti:* «1-*bis*»; *e dopo le parole:* «Ministro vigilante» *è aggiunto il seguente periodo:* «Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «modifiche ed integrazioni» *sono sostituite dalla seguente:* «modificazioni»; *le parole:* «18.000 euri» *sono sostituite dalle seguenti:* «19.000 euro»; *e le parole:* «alla società» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle società»; *al secondo periodo, le parole:* «22.000 euri» *sono sostituite dalle seguenti:* «22.000 euro»; *al terzo periodo, le parole:* «fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «quando essi abbiano esercitato

il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto»;

al comma 10, la parola: «integrazioni» *è sostituita dalla seguente:* «modificazioni»;

al comma 12, la parola: «soppresso» *è sostituita dalla seguente:* «abrogato»;

al comma 13, le parole: «Agenzia per il territorio» , *ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* «Agenzia del territorio»;

al comma 14, la parola: «dieci» *è sostituita dalla seguente:* «cinque»; *le parole da:* «salvo che» *sino alla fine del comma sono soppresse;*

al comma 17, le parole: «della società» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle società»; *le parole:* «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»; *le parole:* «e l'articolo 19» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dall'articolo 19»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi»;

al comma 18, le parole: «della società beneficiaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle società beneficiarie»; *e le parole*: «ad essa trasferiti» *sono sostituite dalle seguenti*: «ad esse trasferiti»;

al comma 19, le parole: «ad essa trasferiti, la società è esonerata» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad esse trasferiti, le società sono esonerate»; *le parole*: «a favore della società» *sono sostituite dalle seguenti:* «a favore delle società»; *le parole:* «da parte della società» *sono sostituite dalle seguenti:* «da parte delle società»; *le parole da:* «Si applicano altresì» *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite»;

il comma 20 è sostituito dal seguente:

«*20.* Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le

quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purchè le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera *j),* dopo le parole: "in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;".

1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *d),* è aggiunta la seguente:

"*d*-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;".

1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera *b)* è sostituita dalle seguenti:

"*b)* le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis)* del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonchè che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

al comma 3, le parole: «disposto dal comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «disposto dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al comma 2, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al comma 3, le parole: «28 febbraio» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 febbraio»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis)* del comma 1 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-*bis* dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al»; *e le parole:* «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al comma 3, le parole: «la lettera *d)* è soppressa» *sono sostituite dalle seguenti:* «la lettera *d)* è abrogata»;

al comma 6, dopo le parole: «comma 4 dell'articolo 5» *sono aggiunte le seguenti:* «del presente decreto».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.

Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

Articolo 1.

(Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.

2. L'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonché ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari.

EMENDAMENTI

1.1
DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «distinguendo tra» *sopprimere le parole:* «beni demaniali e».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.150 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «del patrimonio indisponibile» *con le altre:* «del patrimonio».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista

È abrogato il capo VI della legge recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) *del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre*

1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

A decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

A decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1º gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di applica ai grandi impianti di combustione».

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma precedente, non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il predetto limite delle retribuzioni per i dipendenti della pubblica amministrazione si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45,» *con le seguenti:* «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonchè sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) *della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole:* «fra il 3,5 ed il 4,5» *con le seguenti:* «fra il 3,5 e il 7,5».

Al comma 2, dell'articolo 20, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «2 per cento, 1,5 per cento» *con le seguenti:* «6,7 per cento, 6,5 per cento».

Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettate al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

1.2

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'inalienabilità dei beni appartenenti al demanio».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3

TURRONI, DE PETRIS, TURCI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili di interesse storico, archeologico ed artistico, appartenenti al demanio

dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1988, n. 448, nonché del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.4

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, i beni immobili di interesse paesaggistico ambientale sono inalienabili».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.5

DE PETRIS, TURRONI, TURCI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, BRUTTI Massimo

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonché i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, sono alienabili esclusivamente nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.6
MONTAGNINO, CASTELLANI
Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Appositi decreti individuano i beni immobili, non strumentali e non costituenti riserva tecnica, degli enti pubblici non territoriali o in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato l'articolo 13».

1.151 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «attributi» *inserire le seguenti:* «per la loro gestione».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

1.152 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «riconosciuti» *inserire la seguente:* «esclusivamente».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

1.7
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS
Le parole da: «*Dopo il comma 2*» a «vigente legge» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un'offerta da parte di enti publici territoriali o di altri soggetti pubblici, dalla data del 31 ottobre

2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigene al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-*ter*. Gli enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta, in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 1 della presente legge».

1.8
BATTISTI
Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 ottobre 2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-*ter*. Gli enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta; in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 1 della presente legge».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

1.9
CASTELLANI
Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 ottobre 2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-*ter*. Gli enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta; in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 1 della presente legge».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

1.10
DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un'offerta da parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del 31 ottobre 2001, sono esclusi dai decreti di cui ai commi 1 e 2. L'acquisizione da parte dei soggetti offerenti potrà avvenire in base alla normativa vigente al momento dell'offerta e comunque in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2-*ter*. Gli enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12

mesi dalla presentazione dell'offerta; in caso contrario i beni verranno posti in vendita secondo le disposizioni della vigente legge».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

1.153 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici territoriali, per i quali sia stata formalizzata un'offerta di acquisto da parte di enti pubblici territoriali ovvero altri soggetti pubblici entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono esclusi dall'applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

1.154 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Sono esclusi dalla individuazione di cui al precedente comma 2 le unità immobiliari ad uso abitativo ai quali si applicano le normative in materia di edilizia residenziale pubblica».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

1.11

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'inclusione nei decreti non produce il passaggio del bene immobile al patrimonio disponibile».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.100

CAVALLARO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto» *con le altre:* «e costituiscono altresì titolo per l'iscrizione del bene in catasto».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

1.12

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono dichiarare il passaggio al patrimonio disponibile di beni immobili appartenenti al demanio».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.13

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ricognizione di cui al presente articolo non può essere finalizzata alla cessione dei seguenti beni pubblici:

a) immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica di cui all'articolo 139, lettera *a)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) immobili pubblici situati in giardini e parchi, nonché ville non tutelate a norma del Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) complessi di immobili aventi valore estetico o tradizionale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.14

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La ricognizione di cui al presente articolo non implica la possibilità di alienare secondo le modalità di cui alla presente legge ed in deroga alla normativa vigente monumenti pubblici, isole, laghi e altre acque pubbliche, nonché gli altri beni immobili di cui all'articolo 822 del codice civile».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.15

BONAVITA, TURCI, MARINO, MUZIO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola: «articolo» *con la seguente:* «decreto».

1.16

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» *aggiungere le seguenti:* «esclusi i beni demaniali nonché i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico ed i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'econo-

mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.154a (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «che ne facciano richiesta», *inserire le seguenti:* «con esclusione delle unità immobiliari ad uso abitativo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

1.101
CAVALLARO
Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «nonchè ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari» *con le altre:* «nonchè ai beni pubblici posseduti dagli enti pubblici da oltre venti anni, con possesso pacifico ed incontrastato anche dai proprietari, ed in concreto utilizzati per uso e destinazione pubblica».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

1.155
DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni utilizzati da oltre venti anni da parte di associazioni volontaristiche i cui statuti escludano lo scopo di lucro».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.156

BONAVITA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge« sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2003«;

b) all'articolo 46, comma 3, le parole: «nei successivi sei mesi« sono sostituite dalla seguenti: «entro il 31 dicembre 2003«».

1.102

CAVALLARO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere emessi a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Dopo tale termine le disposizioni del presente articolo perdono efficacia».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

NIEDDU

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 780 – recante conversione in legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di investimento immobiliare;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento citato prevede l'individuazione del patrimonio da assoggettare alla suddetta normativa attraverso successivi decreti;

tenuto conto che:

il Ministro della difesa con decreto da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi della legge n. 537 del 1993, articolo 9, comma 7, definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa e individua gli alloggi ritenuti non più utili alle esigenze dell'Amministrazione e quindi alienabili;

considerato che:

tali alloggi non sono inseribili nel decreto legge n. 351, in quanto il patrimonio abitativo della difesa nel suo insieme va rinnovato ma non dismesso, avendo tale patrimonio finalità proprie, giuridicamente e di fatto già compiutamente definite,

impegna il Governo:

a procedere con sollecitudine alla alienazione a favore degli utenti, degli alloggi ritenuti non più utili all'Amministrazione difesa, così come previsto dalla legge n. 537, articolo 9, comma 7, al fine di realizzare un programma di rinnovo del patrimonio medesimo in grado di corrispondere alle nuove esigenze delle Forze armate e alle attese del personale militare.

G1.2
DE PETRIS
Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge n. 351 del 2001 relativo alla cartolarizzazione degli immobili pubblici che ha lo scopo di velocizzare la privatizzazione degli immobili pubblici rischia di intervenire in maniera anomala e creando notevoli sperequazioni nell'*iter* di alienazione di alloggi per i quali si applicano i criteri e le modalità stabilite dalla legge n. 560 del 1993;

il rischio assai probabile è che un *iter* di alienazioni che è in fase molto avanzata con particolare riferimento alle unità immobiliari di proprietà dell'Ente Poste spa e delle Ferrovie dello Stato spa, crei non solo squilibri ma anche confusione sia amministrativa che tra i conduttori;

è certo che se quanto previsto dal decreto sulla cartolarizzazione interessasse anche le unità immobiliari ad uso abitativo alle quali si applica la legge n. 560 del 1993 ci troveremmo di fronte non ad immobili trattati in maniera diversa ma a modalità diverse tra conduttori che abitino nello stesso immobile e allo stesso livello di piano;

le Ferrovie dello Stato spa hanno di fatto quasi esaurito le alienazioni di unità immobiliari ad uso abitativo con i criteri della legge n. 560 del 1993, mentre l'Ente Poste spa ha già alienato quasi la metà dei circa 9.000 alloggi che erano di sua proprietà con una situazione che si potrebbe definire a «macchia di Leopardo» per le unità immobiliari site in ogni singolo immobile,

impegna il Governo:

a non inserire nei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 1 le unità immobiliari ad uso abitativo alle quali si applicano le modalità e i criteri di alienazione ai sensi della legge n. 560 del 1993.

G1.3
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. G1.2

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge n. 351 del 2001 relativo alla cartolarizzazione degli immobili pubblici che ha lo scopo di velocizzare la privatizzazione degli immobili pubblici rischia di intervenire in maniera anomala e creando notevoli sperequazioni nell'*iter* di alienazione di alloggi per i quali si applicano i criteri e le modalità stabilite dalla legge n. 560 del 1993;

il rischio assai probabile è che un *iter* di alienazioni che è in fase molto avanzata con particolare riferimento alle unità immobiliari di proprietà dell'Ente Poste spa e delle Ferrovie dello Stato spa, crei non solo squilibri ma anche confusione sia amministrativa che tra i conduttori;

è certo che se quanto previsto dal decreto sulla cartolarizzazione interessasse anche le unità immobiliari ad uso abitativo alle quali si applica la legge n. 560 del 1993 ci troveremmo di fronte non ad immobili trattati in maniera diversa ma a modalità diverse tra conduttori che abitino nello stesso immobile e allo stesso livello di piano;

le Ferrovie dello Stato spa hanno di fatto quasi esaurito le alienazioni di unità immobiliari ad uso abitativo con i criteri della legge n. 560 del 1993, mentre l'Ente Poste spa ha già alienato quasi la metà dei circa 9.000 alloggi che erano di sua proprietà con una situazione che si potrebbe definire a «macchia di Leopardo» per le unità immobiliari site in ogni singolo immobile,

impegna il Governo:

a non inserire nei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 1 le unità immobiliari ad uso abitativo alle quali si applicano le modalità e i criteri di alienazione ai sensi della legge n. 560 del 1993.

G1.4

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

considerato che tra i beni oggetto del decreto figurano anche gli immobili utilizzati da molti anni da parte di associazioni volontaristiche non aventi fine di lucro;

tenuto conto in particolare del fatto che rientrerebbero nell'applicazione del decreto i beni immobili utilizzati dalle organizzazioni di volontariato, associazioni o fondazioni volontaristiche non aventi fine di lucro, dalle associazioni dei dopolavoro e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per il perseguimento delle finalità istituzionali, costituiti o mantenuti nel corso degli ultimi decenni con il rilevante ricorso a risorse delle associazioni nazionali e locali;

considerato che si rischia in tal modo di danneggiare gravemente un patrimonio storico-culturale consolidato grazie ad attività volontaristica

prestata in modo volontario da centinaia di migliaia di iscritti alle organizzazioni,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, in sede di attuazione della legge e in sede di emanazione dei decreti, al fine di salvaguardare la peculiarità storico-economica costituita dagli immobili utilizzati da parte di associazioni volontaristiche non aventi fine di lucro;

ad adoperarsi al fine di favorire la permanenza negli immobili degli utenti, intendendosi per utente l'organizzazione volontaristica occupante l'immobile da almeno venti anni e limitatamente all'immobile occupato, garantendo che gli organismi che subentrano nella proprietà degli alloggi applichino agli affittuari contratti concordati ovvero sia garantita l'alienazione dell'immobile alle associazioni occupanti da almeno venti anni nello statuto delle quali sia escluso lo scopo di lucro.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 2, nonchè di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti.

2. Le società costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli

e dei concedenti i finanziamenti. I beni così individuati, nonchè ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dalle società ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti.

3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

4. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, e dell'articolo 107, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

5. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle società di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi nè all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore ag-

giunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.

EMENDAMENTI

2.300 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «anche attraverso», *fino a:* «responsabilità limitata», *con le seguenti:* «di una o più società interamente pubbliche».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

2.1
DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei beni demaniali, dei beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonchè dei beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti al patrimonio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.3

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, anche in qualità di *arranger* dell'operazione di cartolarizzazione, scelti per le operazioni non ancora avviate secondo procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.3a

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Non possono essere oggetto di dismissione le seguenti categorie di beni:

a) i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico appartenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni;

b) i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.4

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «È comunque vietata la cessione e l'alienazione di immobili pubblici situati nelle aree

protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle zone umide di interesse internazionale, nelle zone di protezione speciale e nelle zone speciali di conservazione ovvero nei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio nazionale, nelle aree di riserve marine di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonchè all'interno delle altre aree naturali protette a gestione pubblica o privata».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.5

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cose immobili di interesse particolare a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.6

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non si applica alle cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.301 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Le parole «*Sopprimere il comma 3*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 3

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

2.7

BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, TURCI, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Precluso

Sopprimere il comma 3

2.302 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «dalle società di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «, qualora interamente a capitale pubblico,».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

2.303 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

2.304 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere il comma 6.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

2.305 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché le formalità ad esse connesse,».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

2.306 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè da ogni altro tributo o diritto».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

2.8

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «purché, per gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni che coinvolgono terzi, ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 8».

2.9

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai beni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.150

CAVALLARO, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nel caso di partecipazione anche minoritaria alle società di cui al comma 1 di soggetti privati il Ministero dell'economia e delle finanze deve procedere alla scelta mediante procedure di pubblica evidenza. Parimenti si applicano le procedure di evidenza pubblica per la selezione del soggetto terzo eventualmente utilizzato per la costituzione e/o promozione delle società di cui al comma 1».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Modalità per la cessione degli immobili)

1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:

a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;

c) l'immissione della società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

c) l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

1-*bis*. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera *d)*, sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

3. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e

a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

5. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purchè essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonchè agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.

7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unità immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate

dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonchè l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto.

11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera *a)*, e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonchè dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia

del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio.

14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della società beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nè a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquisire beni immobiliari ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore delle società beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di locazione.

19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello

Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione di applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relativi ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite.

20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purchè le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

EMENDAMENTI

3.250 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.1

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando che l'inclusione nei decreti non produce il passaggio al patrimonio disponibile di beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico o artistico».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.2

CASTELLANI, D'ANDREA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1», *aggiungere le seguenti:* «con esclusione di quelli interessati ai provvedimenti previsti dalla legge 2 aprile 2001, n. 136».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione dei beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonché dei beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.251 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le seguenti:* «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.252 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.4
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO, MUZIO
Respinto

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «la gestione», *aggiungere le seguenti:* «da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 1, o da parte di altre società da esse indicate».

3.5
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI
Le parole da: «*Al comma 1*» a «operazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) le modalità di controllo sull'efficienza dell'operazione di cartolarizzazione».

3.6
CASTELLANI, D'ANDREA
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

e-bis). Le modalità di controllo sull'efficienza dell'operazione di cartolarizzazione».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.902

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il valore dei beni immobili deve essere determinato secondo il loro effettivo valore di mercato, tenuto conto di tutte le caratteristiche mediante e quali viene formato tale valore».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.7

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La sottoposizione di un bene a vincolo di carattere ambientale o paesaggistico esclude la possibilità di trasferimento e cessione di cui alla presente legge».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.253 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo il comma 1-bis, *inserire il seguente:*

«1-*ter*. La valutazione dei beni da trasferire, nonché l'espletamento delle attività inerenti l'accatastamento di detti beni e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa sono determinati con i decreti di cui al comma 1 sulla base delle relative attività e possono essere affidati con procedura competitiva a società aventi particolare esperienza nei settori indicati, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.254 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «delle unità immobiliari ad uso residenziale», *inserire le seguenti:* «trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.8

CASTELLANI, LAVAGNINI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ad uso residenziale», *inserire le seguenti:* «, ivi compresi quelli di unità immobiliari di proprietà di enti previdenziali privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.9
CASTELLANI, D'ANDREA
Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare derivante da sola pensione, oppure di valore complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, inferiore a 18.000 euri, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima data di scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alla società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Tale diritto è comunque riconosciuto alle famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o che possono far valere una locazione non inferiore ai trent'anni. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, ed è riconosciuto il diritto dei conduttori agli ulteriori rinnovi del contratto di locazione con applicazione del canone in atto alla data di scadenza del contratto stesso indicizzato in base a parametri ISTAT, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.100
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «con reddito familiare» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «qualora il reddito familiare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali o nazionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di dodici anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili, il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è aumentato del 25 per cento. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita solo ed esclusivamente l'alienazione della sola nuda proprietà, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5 e a condizione che l'onere per il conduttore, comunque determinato e qualificato, non ecceda la misura del canone di lo-

cazione come sopra indicato. Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione dovranno, a cura, dell'alienante, essere depositati in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.110

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Le parole da: «*Al comma 4*» a «qualora» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole da: «con reddito familiare complessivo» *fino a:* «19.000 euro,» *con le seguenti:* «qualora il reddito familiare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali o nazionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «è pari a 22.000 euro» *con le seguenti:* «è aumentato del 25 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.12

CASTELLANI, D'ANDREA

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, inferiore a 19.000 euro», *con le seguenti:* «qualora abbiano un reddito annuo familiare non superiore a quello previsto al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

Conseguentemente, nello stesso comma, secondo periodo, sostituire le parole: «è pari a 22.000 euro» *con le seguenti:* «è aumentato del 25 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.130

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «con reddito familiare complessivo» *fino a:* «19.000 euro», *con le seguenti:* «qualora ab-

biano un reddito familiare non superiore a quello previsto al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «è pari a 22.000 euro» *con le seguenti:* «è aumentato del 25 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.255 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «19.000 euro»*, con le seguenti:* «20.000 euro».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.256 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per un periodo di», *inserire la seguente:* «almeno».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.140

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Le parole da: «*Al comma 4*» a «dodici anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «nove anni» *con le seguenti:* «dodici anni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.257 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «nove anni»*, con le altre:* «dodici».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.150

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Le parole da: «*Al comma 4*» a «24.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «22.000 euro» *con le seguenti:* «24.000 euro».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.257a (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «22.000 euro»*, con le altre:* «24.000 euro».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.259
BONAVITA
Respinto

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È riconosciuto inoltre il diritto al rinnovo del contratto, per uguale periodo, da stipulare secondo gli accordi intervenuti fra le associazioni degli inquilini e gli Enti proprietari, ai conduttori che abbiano un reddito annuo familiare non superiore a quello previsto dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

3.260 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «conduttori ultrasessantacinquenni»*, con le seguenti:* «nuclei familiari con componenti ultrasessantacinquenni e con componenti portatori di *handicap*».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.16

BONAVITA, BRUNALE, TURCI, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «è consentita» *aggiungere le seguenti:* «solo ed esclusivamente».

3.17

BONAVITA, BRUNALE, TURCI, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «l'alienazione della sola nuda proprietà» *con le seguenti:* «la sola alienazione della nuda proprietà».

3.180

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI

Le parole da: «*Al comma 4*» a «onere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e a condizione che l'onere per il conduttore, comunque determinato e qualificato, non ecceda la misura del canone di locazione come sopra indicato».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.261 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e a condizione che l'onere possa essere pagato con rate non eccedenti il canone di locazione pagato al momento dell'acquisto dell'usufrutto».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.190
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.200

BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il conduttore che non eserciti l'opzione, con reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a due volte i limiti di cui al presente comma, può richiedere il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari in locazione sono depositati a cura dell'alienante in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.210

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI, DE PETRIS,

Le parole da: «*Al comma 4*» a «familiare» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare non superiore ai limiti sopra indicati è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i contratti non scaduti, i pre-

liminari di locazione dovranno, a cura dell'alienante, essere depositati in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.22

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopraindicati è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di tre anni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.23

CASTELLANI, D'ANDREA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo non superiore a due anni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.240

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati, è riconosciuto il diritto al rinnovo di locazione per un periodo non superiore a due anni.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.262 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Alla scadenza del rinnovo novennale del contratto previsto dal precedente comma 4 per i soggetti ivi richiamati i contratti saranno rinnovati sulla base di specifici accordi territoriali per i contratti agevolati tra sindacati degli inquilini e la proprietà ai sensi della legge n. 431 del 1998».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.263 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Gli immobili non optati e quelli liberi al momento dell'avvio della rivendita saranno offerti in prelazione agli enti locali e agli enti territoriali di edilizia pubblica».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.25
DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 5, primo periodo dopo le parole: «ad uso residenziale» *inserire le seguenti:* «nonché commerciale». *Al secondo periodo dopo la parola:* «residenziale» *inserire la seguente:* «e commerciale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.26

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, RIPAMONTI, MUZIO, MARINO

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «solo per il caso di vendita» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «Il prezzo di vendita dell'unità immobiliare ad uso residenziale e ad uso diverso sarà determinato dall'ente con propria proposta e dovrà rimanere tale fino al momento in cui i conduttori non possano più esercitare il proprio diritto di prelazione, da esercitarsi con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

3.27

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «*Al comma 5*» a «esercitarsi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire le parole da: «solo per il caso» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «da esercitarsi secondo quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.28

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «solo per il caso» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «da esercitarsi con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

3.901

CAVALLARO, CASTELLANI

Respinto

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Ai conduttori di unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione il diritto di prelazione spetta nei casi in cui esso è previsto dalla legge».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.264

MORO, FRANCO Paolo

Ritirato e trasformato nell'odg G3.155

Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole da: «unicamente» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nel caso di vendita frazionata e in blocco degli immobili».

3.265 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «degli oneri accessori», *inserire le seguenti:* «ovvero previa definizione delle partite contabili sia per quanto concerne i canoni che per gli oneri accessori applicando quanto previsto dai commi 12 e 13 dell'articolo 43 della legge 29 dicembre 2000 n. 388,».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.29

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1952, n. 113».

3.300

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Le parole da: «*Al comma 6*» a «portineria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, in caso di eliminazione del servizio di portineria».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.266 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso
Precluso

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «in caso di eliminazione del servizio di portineria».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.32
DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per l'acquisto» *inserire le seguenti:* «sono conferiti ai fondi di cui al successivo articolo 4 ovvero».

3.33
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, RIPAMONTI, DE PETRIS, MUZIO
Id. em. 3.32

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per l'acquisto» *inserire le seguenti:* «sono conferite ai fondi di cui all'articolo 4 ovvero».

3.34
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS
Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale esclusivamente condotte dagli optanti, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo, unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento più uno delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

Anche ai fini di quanto previsto dal successivo comma 20 l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori dell'unità immobiliare condotta, con esclusione di ogni altra modalità di alienazione delle unità libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.35

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «ad uso residenziale» *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente condotte dagli optanti,».

3.36

CASTELLANI, D'ANDREA

All'articolo 3, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13», *e dopo le parole:* «del 30 per cento.», *aggiungere le seguenti:* «La riduzione non si applica alle unità

immobiliari di pregio ai sensi del comma 13 i cui conduttori non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 4».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.370

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.38

CASTELLANI, D'ANDREA

All'articolo 3, al comma 8, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.390

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.400

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; la riduzione è pari al 50 per cento nella fattispecie di cui al comma 4».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.410

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «; la riduzione non si applica alle unità immobiliari di pregio ai sensi del comma 13 i cui conduttori non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 4».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.450

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» *con le seguenti:* «il 50 per cento più 1».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.44

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» *con le seguenti:* «51 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.267 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento», *con le seguenti:* «51 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.268 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento», *con le altre:* «70 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.42
CASTELLANI, D'ANDREA

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno l'80 per cento», *con le seguenti:* «almento il 60 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.430
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» *con le seguenti:* «il 60 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.269 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento», *con le seguenti:* «60 per cento»

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.46
DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di quelle per le quali i conduttori, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4 abbiano espresso la volontà di esercitare il diritto di rinnovo del contratto di locazione».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

3.470
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I prezzo di vendita delle unità immobiliari offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 50 per cento per le famiglie con componenti

ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o il cui reddito complessivo annuo lordo sia inferiore a 24.000 euro. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni tale diminuzione è pari al 60 per cento pre presso».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.480

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Anche ai fini di quanto previsto dal comma 20, l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori delle unità immobiliari condotta, con esclusione di ogni altra modalità di alienazione delle unità libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.49

CASTELLANI, D'ANDREA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Qualunque sia l'ubicazione o la qualificazione delle unità immobiliari offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o il cui reddito complessivo annuo lordo sia inferiore a 24.000 euro o che possano far valere una locazione non inferiore ai trent'anni, il prezzo di vendita è pari al prezzo di mercato delle stesse diminuito del 50 per cento. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni tale diminuzione è pari al 60 per cento del prezzo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.50

BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, TURCI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 9, sostituire le parole da: «nonché l'espletamento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è affidata a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1; l'epletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, sono affidati all'Agenzia del territorio».

3.51

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 9, alla fine, aggiungere i seguenti periodo: «In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8, l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'UTC. In tal caso, la determinazione UTC è definitiva».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.52

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'Ute. In tal caso la determinazione UTE è definitiva».

3.270 (testo 2)

MALENTACHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'UTE, in tal caso il valore determinato dall'UTE è quello definitivo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.540

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «31 ottobre 2002».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.55

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «31 dicembre 2001».

3.271 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.560

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «degli enti previdenziali» *fino a:* «31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «di cui al presente

decreto-legge, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2002».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.58

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «31 dicembre 2001».

3.272 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 11, primo, periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» *con le altre:* «31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.59

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 11, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «La disposizione si applica anche ai beni ad uso prevalentemente strumentale qualora, entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non abbia emanato direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione di uffici, sedi e sportelli».

3.600

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , in misura non inferiore al tasso di copertura delle riserve tecniche».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.61

MONTAGNINO, CASTELLANI

Al comma 12, sostituire il quarto periodo con il seguente: «La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle può essere realizzata anche utilizzando il corrispettivo o i proventi di autonomi procedimenti di privatizzazione o

di conferimento a fondi immobiliari. In tal caso trovano applicazione tutte le semplificazioni procedurali e le agevolazioni fiscali, previste dalla presente legge in materia di conferimento, costituzione e gestione di società veicolo (articoli 2 e 3), di fondi immobiliari e collocamento titoli».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.273
BONAVITA

Al comma 12, sopprimere il quinto periodo.

3.273a
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , il cui valore unitario medio di mercato risulti inferiore a quello definito con il criterio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

3.640
BONAVITA, TURCI, MARINO, MUZIO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.274

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.650

BONAVITA, TURCI, MARINO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «centri storici urbani» *aggiungere le seguenti:* «dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.275

BONAVITA

Al comma 13, al secondo periodo, dopo le parole: «centri storici urbani» *aggiungere le seguenti:* «che siano tali non solo per l'ubicazione, ma ancheper manutenzione ordinaria, straordinaria e vivibilità in relazione al traffico e all'inquinamento acustico e atmosferico».

3.67

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 14, dopo le parole: «immobili acquistati» *aggiungere le seguenti:* «a qualsiasi titolo».

3.66

BONAVITA, TURCI, MARINO, MUZIO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 14, sostituire le parole da: «per effetto dell'esercizio» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «a qualsiasi titolo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verifichino incrementi del nucleo familiare di almeno di due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile. Le nullità previste al presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della priorità intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante

e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto».

3.276 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 14, sostituire le parole da: «cinque anni», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verifichino incrementi del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente adeguatamente motivato, in un comune distante oltre i 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile acquistato».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.68

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 14, sostituire le parole: «cinque anni» *con le seguenti:* «dieci anni».

3.69

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La nullità prevista dal presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della proprietà intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto».

3.70

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le destinazioni d'uso previste dai piani regolatori generali».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.71

CASTELLANI

Al comma 15, sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento», *con le seguenti:* «non superiore al 50 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.72

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «al 15 per cento» *con le seguenti:* «al 50 per cento».

3.730

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La vendita di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato è soggetta alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.74

CASTELLANI

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «I trasferimenti di cui al comma 1» *fino a:* «beni immobili statali», *con le seguenti:* «La vendita di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato, è soggetta alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000 n. 283».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.750

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: «alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nè».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.76

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico» *aggiungere le seguenti:* «in materia di beni culturali e ambientali».

3.77

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2-*bis e* 2-ter dell'articolo 1 della presente legge».

3.78

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni dello Stato» *sopprimere le seguenti:* «, gli enti pubblici territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il terzo periodo, il seguente: «Gli enti locali e territoriali, che abbiano deliberato la vendita del proprio patrimonio immobiliare con le modalità di cui al presente decreto,

possono acquisire con diritto di prelazione i beni immobiliari posti in vendita».

3.79

CASTELLANI, D'ANDREA

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «le Amministrazioni dello Stato» *sopprimere le seguenti:* «, gli enti pubblici territoriali».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.800

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni dello Stato» *sopprimere le seguenti:* «, gli enti pubblici territoriali».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.810

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «enti pubblici territoriali» *aggiungere le seguenti:* «che non rispettino i criteri di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.820

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «soggetti pubblici» *aggiungere le seguenti:* «, eccezion fatta per regioni, province e comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.830

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole:«non possono in alcun caso» *con la seguente:* «possono».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.84

DE PETRIS, TURCI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 17, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: «Il divieto di acquisto di cui al precedente periodo non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale di intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.85

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 17, quarto periodo, sopprimere le parole da: «che intendono acquisire» *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.86

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 17, quarto periodo, sopprimere le parole: «ad uso non residenziale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.870

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari» *sopprimere le parole:* «ad uso non residenziale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.277 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi» *con le seguenti:* «ad uso residenziale per destinarli alla soluzione dell'emergenza abitativa in particolare quella derivante da sfratti esecutivi».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.278

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, MARINO, MUZIO RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUTTI Massimo

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il divieto d'acquisto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita».

3.900

CAVALLARO, RIGHETTI

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: «e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale» *con le altre:* «e comunque si presume la regolarità urbanistica-edilizia e fiscale».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.279

BONAVITA, BRUTTI Massimo

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001, sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mazzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purchè le stesse rappresentino almeno il 50 per cento + 1 delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere»

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.

3.280

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: «entro il 26 settembre 2001 sono vendute,» *inserire le seguenti:* «direttamente dagli enti».

3.281

BONAVITA, BRUTTI Massimo

Al comma 20 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1º gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1º gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.

3.91

BATTISTI, CASTELLANI

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «ab-

biano manifestato volontà di acquisto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.282
BONAVITA, BRUTTI Massimo

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

3.92
BATTISTI, CASTELLANI

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.284
DE PETRIS, MARTNE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2001» *con le altre:* «entro il 31 dicembre 2001».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

3.285 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2001», *con le altre:* «31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.95
BATTISTI, CASTELLANI

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» *con le seguenti:* «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 30 novembre 2001»

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.286
BONAVITA, BRUTTI Massimo

Al comma 20, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» *con le altre:* «il 50 per cento + 1».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

3.287 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 20, sostituire le parole: «80 per cento», *con le altre:* «51 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.288 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 20, sostituire le parole: «80 per cento», *con le altre:* «60 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.289 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 20, sostituire le parole: «80 per cento», *con le altre:* «70 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.290 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 20, dopo le parole: «al netto di quelle libere», *aggiungere le seguenti:* «e di quelle inoptate».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.291 (testo 2)
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Agli immobili ad uso abitativo di cui al presente articolo deve essere garantita l'uniformità delle valutazioni di mercato per immobili situati nella stessa zona, fatte salve caratteristiche dell'immobile che ne provano la differente valutazione, siano essi di enti pubblici previdenziali diversi che dello stesso ente».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

ORDINI DEL GIORNO

G.3.5
FLORINO

Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge A.S. n. 780 di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,

premesso che:

con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono stati privatizzati gli Enti in esso indicati, a decorrere dal 10 gennaio 1995;

coloro i quali conducono in locazione, ininterrottamente, la data anteriore al 10 gennaio 1995, un immobile di uno dei richiamati Enti, per effetto della sopravvenuta privatizzazione si sono visti escludere dall'ambito di operatività del decreto legislativo n. 104/1996, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali pubblici;

constatato che:

si è così venuta a creare una evidente disparità di trattamento rispetto alla originaria condizione comune a tutti gli «inquilini di enti previdenziali pubblici»;

tale disparità, dipendente unicamente dal casuale dato dell'essere conduttori di un immobile di uno o di un altro Ente, presenta connotati di iniquità ed ha frustrato la ragionevole, comprensibile aspettativa, di molti inquilini, di accedere alla proprietà immobiliare, così come garantisce l'articolo 42 della Costituzione;

rilevato che:

appare conforme ad equità e giustizia introdurre, nell'attuale ordinamento, una modifica normativa che estenda- limitatamente alle unità immobiliari condotte in locazione da epoca anteriore al 10 gennaio 1995 e senza soluzione di continuità dalla medesima persona – o nucleo familiare – l'ambito di operatività del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, anche per gli immobili degli enti privatizzati con decreto legislativo 509/94;

impegna il Governo:

ad integrare le previsioni del comma 3, dell'articolo 3 del decreto in esame per la conversione in legge, disponendo che devono ritenersi compresi nel diritto di opzione per l'acquisto anche i conduttori di unità immobiliari residenziali, di Enti previdenziali privatizzati, limitatamente

a quelle condotte in locazione, dalla medesima persona o nucleo familiare, da epoca anteriore al 10 gennaio 1995 e senza soluzione di continuità.

G.3.6
FLORINO

Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge A.S. n. 780 di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,

premesso che:

il decreto legislativo n. 104 del 1996 ha stabilito che gli enti previdenziali dismettessero il loro patrimonio abitativo, non di pregio, entro tre anni dall'entrata in rigore della stessa legge, secondo le modalità previste in detto testo normativo;

l'ENPAF (Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti) comunicava, nel marzo del 1999, all'Associazione degli inquilini, che le procedure per la dismissione erano in corso e che, comunque, si sarebbe attenuto alle disposizioni stabilite dalla legge finanziaria per il 2000;

considerato che: nel novembre del 2000 l'ENPAF si è privatizzato con la trasformazione in fondazione ed ha dichiarato di non dover più sottostare alle disposizioni della legge n. 104 del 1996;

con decreto interministeriale (lavoro-tesoro) del 27 settembre 2000 furono individuati – non si sa con quali criteri – alcuni immobili da dismettere (dal patrimonio dell'ENPAF) con le procedure di cui alla già richiamata legge n. 104 del 1996;

tale decreto è stato impugnato dall'ENPAF con ricorso al TAR del Lazio che il 16 ottobre 2001 si è pronunciato respingendolo ed affermando che la intervenuta privatizzazione non esimeva lo stesso ENPAF dal comportarsi come ente pubblico fino a quella data;

constatato che:

la decisione del TAR Lazio richiama principi di equità sociale qual è quella dell'immobile ad uso abitativo e pone ulteriori problemi la cui soluzione non può che essere di natura legislativa, chiara e puntuale nei termini; ciò è in parte avvenuto alla Camera dei deputati con la modifica del comma 20 dell'articolo 3 del provvedimento in esame;

la decisione del TAR Lazio ha valore unicamente tra le parti in causa (Ente ministeri-inquilini degli immobili individuati con il decreto 2000); ne consegue, pertanto, che tutti gli altri inquilini, locatari di immobili del-

l'ENPAF, risultano esclusi, non per loro colpa, dai benefici della legge n. 104 del 1996;

preso atto che:

si è concretata un'assoluta disparità di trattamento tra inquilini di immobili di proprietà dello stesso Ente;

la mancanza di ogni criterio di trasparenza da parte dei Ministeri che hanno proceduto all'individuazione degli immobili da alienare ed il rischio di un paventabile notevole contenzioso (amministrativo, civile e penale) suggerisce l'apprestamento di un sollecito rimedio legislativo,

impegna il Governo:

ad integrare le previsioni del comma 3 dell'articolo 3 del decreto in esame per la conversione in legge, disponendo che devono ritenersi compresi nel diritto di opzione per l'acquisto anche i conduttori di unità immobiliari residenziali di proprietà di Enti previdenziali privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

G3.1

TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, BRUTTI Massimo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

considerato che l'articolo 3, comma 17 del decreto-legge dispone il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di acquisire i beni immobili di cui al decreto;

considerato che nel corso della discussione generale presso l'Aula della Camera è stata messa in luce la volontà del Governo di non «bloccare nulla di quanto è in atto»;

considerato inoltre che presso la competente Commissione della Camera è stato precisato che «un compromesso già stipulato al 31 ottobre impedirebbe all'immobile di rientrare nelle modalità di alienazione di cui al presente decreto»;

considerato invece che sono insorti dubbi sulla portata del divieto e che in virtù di detti dubbi non si è potuti addivenire alla stipula di una importante compranvendita di compendi di proprietà dell'INDAP ubicati nel Comune di Roma, da destinare alla soluzione di una urgente e grave emergenza abitativa, nonostante la previa stipula di un protocollo d'intesa tra Ministero competente, regione e comune, nonché del conseguente verbale di intesa tra Comune ed Ente previdenziale;

impegna il Governo:

ad interpretare la norma recante il divieto di acquisto previsto dall'articolo 3, comma 17, terzo periodo del decreto-legge in esame nel senso che la norma stessa non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita.

G3.2
LA COMMISSIONE

«Il Senato,

visto il comma 20 dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare«,

considerato:

che tutti gli Enti previdenziali, antecedentemente alla data di emanazione dello stesso decreto-legge, avevano calendarizzato gli appuntamenti per procedere – con atti notarili – alle vendite di alcuni stabili di loro proprietà e che gli inquilini interessati hanno già predisposto quanto necessario per procedere alla sottoscrizione del Rogito, compresi gli atti relativi alla concessione di mutui bancari;

che adottare per le fattispecie descritte le procedure previste dal citato decreto in merito alla cartolarizzazione, può significare un notevole slittamento dei tempi della fissazione delle date dei «Rogiti«;

che ciò arrecherebbe un grave danno ai singoli inquilini per le possibili diverse condizioni per la concessione dei mutui,

impegna il Governo:

a fornire urgenti istruzioni agli Enti interessati per continuare direttamente, anche successivamente al 31 ottobre 2001, la vendita del rispettivo patrimonio immobiliare laddove, ferme le premesse si dovessero verificare ragioni di pregiudizio per i conduttori acquirenti».

G3.3
DE PETRIS

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 351 del 2001 prevede l'alienazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici;

il citato decreto prevede, altresì, che per ottenere l'ulteriore sconto fino al 15 per cento è necessario procedere all'acquisto tramite mandato collettivo;

il mandato collettivo si costituisce qualora siano venduti l'80 per cento delle unità immobiliari con esclusione delle unità immobiliari libere;

il processo di alienazione prevede che le unità libere siano vendute all'asta ed analoga modalità si applica anche agli appartenenti occupati da conduttori che non possono acquistare e quindi inoptati;

l'ulteriore sconto fino al 15 per cento spesso è fondamentale per molte famiglie per ottenere il mutuo e poter acquistare;

per potere accelerare al massimo il processo di alienazione e portarlo a completamento è necessario che l'*iter* agevoli al massimo la possibilità di acquisto per tutti i conduttori interessati,

impegna il Governo:

a equiparare gli alloggi inoptati a quelli liberi e che la percentuale dell'80 per cento si riferisca agli inquilini che hanno optato;

a escludere dal computo dell'80 per cento gli alloggi per i quali verrà venduta la nuda proprietà nel caso di conduttori ultrasessantacinquenni che non esercitino l'opzione.

G3.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 351 del 2001 prevede l'alienazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici;

il citato decreto prevede, altresì, che per ottenere l'ulteriore sconto fino al 15 per cento è necessario procedere all'acquisto tramite mandato collettivo;

il mandato collettivo si costituisce qualora siano venduti l'80 per cento delle unità immobiliari con esclusione delle unità immobiliari libere;

il processo di alienazione prevede che le unità libere siano vendute all'asta ed analoga modalità si applica anche agli appartenenti occupati da conduttori che non possono acquistare e quindi inoptati;

l'ulteriore sconto fino al 15 per cento spesso è fondamentale per molte famiglie per ottenere il mutuo e poter acquistare;

per potere accelerare al massimo il processo di alienazione e portarlo a completamento è necessario che l'*iter* agevoli al massimo la possibilità di acquisto per tutti i conduttori interessati,

impegna il Governo:

a equiparare gli alloggi inoptati a quelli liberi e che la percentuale dell'80 per cento si riferisca agli inquilini che hanno optato;

a escludere dal computo dell'80 per cento gli alloggi per i quali verrà venduta la nuda proprietà nel caso di conduttori ultrasessantacinquenni che non esercitino l'opzione.

G3.100
EUFEMI, BOREA, IERVOLINO
Ritirato

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 780, di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

premesso che:

l'articolo 3, comma 20, definisce le modalità per la cessione degli alloggi ai conduttori nel regime transitorio,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della legge affinchè anche le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza dell'offerta di opzione da parte degli enti previdenziali abbiano comunque manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo raccomandata A.R. siano vendute ai rispettivi conduttori alle condizioni determinate in base alla normativa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 2, comma 2, normativa estensibile anche a tutti gli immobili residenziali appartenenti al centro storico come individuato *ex lege* n. 392 del 1978 sia a quelli rinvenienti dal decreto interministeriale 29 settembre 2000 -Tabella B;

l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali di concerto con l'Agenzia del Territorio provvederà per le unità immobiliari risultate di pregio, conformemente a quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto di cui trattasi.

G3.150
TOFANI, PALOMBO, KAPPLER, SEMERARO, PELLICINI, SPECCHIA, DE CORATO, BATTAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 780, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazioni e valorizzazione del patrimo-

nio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»,

premesso:

che l'articolo 1 del decreto-legge citato prevede che appositi decreti individuino il patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato;

che l'articolo 3 del medesimo decreto-legge definisce le modalità per la cessione degli immobili,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della legge e di emanazione dei relativi decreti, a considerare oggetto di alienazione, oltre al patrimonio abitativo degli enti, anche gli alloggi della Difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, purché ubicati fuori dalle infrastrutture militari. Gli utenti che occupano stabilmente gli immobili, ancorché personale in quiescenza o vedove legalmente separate, dovranno soddisfare anche i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge;

le risorse derivanti dall'alienazione saranno riassegnate al bilancio della Difesa in linea con quanto previsto dall'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

G3.151

BUCCIERO, CUTRUFO, EUFEMI, GABURRO, BOREA, DEGENNARO, COSTA, DONATI

Il Senato,

rilevato che tra i beni iscritti nello stato patrimoniale della Rete ferroviaria italiana s.p.a. sono compresi gli impianti sportivi, le sedi sociali, gli spazi associativi e ricreativi in possesso del Dopolavoro ferroviario e che detti beni sono stati realizzati con risorse del Dopolavoro ferroviario e dei soci lungo i 75 anni di vita del Dopolavoro ferroviario;

considerata l'opportunità di salvaguardare i legittimi interessi patrimoniali e giuridici del Dopolavoro ferroviario e dei soci maturati in relazione agli investimenti realizzati,

impegna il Governo:

in sede di applicazione della legge di emanazione dei relativi decreti e disposizioni ad adoperarsi per la salvaguardia della peculiarità del Dopolavoro ferroviario e delle finalità sociali dei beni in concessione nonché ad adoperarsi al fine di favorire la permanenza del Dopolavoro in detti immobili garantendo altresì che gli organismi che dovessero subentrare nella loro proprietà ne garantiscano al Dopolavoro e ai suoi soci la possibilità di acquisto a condizioni agevolate, anche valutando le ragioni del dopolavoro e soci per le risorse apportate nella realizzazione di dette opere.

G3.152

MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI Paolo

Il Senato,

considerato che nello stato patrimoniale di FS-spa sono iscritti tra l'altro i beni gestiti e realizzati dall'Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario;

tenuto conto che sin dal 1925 il Dopolavoro ferroviario ha investito direttamente oltre 58 miliardi di lire per realizzare in tutte le principali città d'Italia impianti sportivi, sedi sociali, strutture turistico-alberghiere, aree verdi e spazi per le attività sociali e ricreative dei ferrovieri, dei pensionati e dei loro familiari;

tenuto conto altresì che il numero degli associati al Dopolavoro ferroviario ammonta ad oltre 254.000 soci e che gli stessi hanno, con i propri fondi, realizzato su aree ferroviarie gli impianti e le strutture succitate;

ritenuto che impropriamente la FS-spa ha iscritto nel proprio stato patrimoniale beni realizzati dai lavoratori delle FS,

impegna il Governo:

ad escludere dalla privatizzazione di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 tutti i beni realizzati e gestiti dall'Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario.

G3.153

BOREA, EUFEMI, IZZO, COZZOLINO, DEMASI, KAPPLER, MORRA, MUGNAI, MENARDI, GRILLOTTI, PELLICINI, FASOLINO, NOCCO, DELOGU, TOFANI, TREMATERRA, PELLEGRINO, SUDANO, TAROLLI, D'ONOFRIO, BALBONI, BONGIORNO, DEGENNARO, COSTA

Il Senato,

considerato che tra i beni iscritti nello stato patrimoniale della Rete ferroviaria italiana s.p.a. sono compresi gli impianti sportivi, le sedi sociali, gli spazi associativi e ricreativi in possesso del Dopolavoro ferroviario e che sono stati realizzati con risorse del Dopolavoro ferroviario e dei soci lungo i 75 anni di vita del Dopolavoro ferroviario;

al fine di salvaguardare i legittimi interessi patrimoniali e giuridici del Dopolavoro ferroviario e dei soci maturati in relazione agli investimenti realizzati,

impegna il Governo:

in sede di applicazione della legge e di emanazione dei relativi decreti e disposizioni ad evitare che in essi siano ricompresi quei beni alla cui realizzazione hanno contribuito con proprie risorse i Dopolavori ferroviari ed i soci.

G3.154
GENTILE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto prevede che appositi decreti individuano il patrimonio;

l'articolo 3 definisce le modalità per la cessione di alloggi,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della legge e in sede di emanazione dei citati decreti, a tenere presente che comunque sono preferibilmente alienati a tutti gli utenti, intendendosi per utente l'occupante e limitatamente all'immobile occupato, che ne facciano richiesta, gli alloggi degli Istituti di previdenza.

G3.155 (già em. 3.264)
MORO, FRANCO Paolo
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

nelle procedure di vendita degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico mediante il procedimento della cartolarizzazione, sono state inserite norme di tutela nei confronti dei conduttori di immobili adibiti ad uso residenziale, attribuendo loro il diritto di prelazione;

in caso di vendita di immobili ad uso non residenziale, in cui insistono attività commerciali, il diritto di prelazione per i conduttori è previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, solo in caso di vendita frazionata;

la norma così scritta comporterà, soprattutto nelle grandi città, che gli esercenti di attività commerciali svolte in edifici che potrebbero essere venduti in blocco, non potranno acquistare con diritto di prelazione gli immobili di loro interesse;

l'eventuale chiusura di queste attività comporterà un'emorragia di posti di lavoro nei settori commerciali,

impegna il Governo, all'atto della dismissione degli immobili, di cui al decreto-legge in discussione, realizzata dalle società-veicolo, di procedere alla vendita frazionata in caso di immobili in cui vengono svolte attività commerciali di un certo rilievo.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 1.13, De Petris e altri	155	138	001	001	136	070	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 1.154a, testo 2, Malentacchi e altri	158	145	004	001	140	073	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 1.155, De Petris e altri	154	140	001	001	138	071	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 2.3, Bonavita e altri	158	142	001	002	139	072	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 2.5, Turroni e altri	156	138	001	002	135	070	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 2.304, testo 2, Malentacchi e altri	155	142	001	002	139	072	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 2.305, testo 2, Malentacchi e altri	156	140	001	002	137	071	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.3, Turroni e altri	163	141	002	001	138	071	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.902, Cavallaro	163	144	002	003	139	073	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.253, testo 2, Malentacchi e altri	158	141	002	002	137	071	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.9, Castellani, D'Andrea	160	143	001	002	140	072	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.100, Bonavita e altri	155	141	000	001	140	071	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0075 del 21-11-2001

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.26, Bonavita e altri	158	143	000	001	142	072	RESP.
14	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.901, Cavallaro, Castellani	157	141	000	001	140	071	RESP.
15	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.265, testo 2, Malentacchi e altri	160	145	000	001	144	073	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.29, Bonavita e altri	157	139	000	001	138	070	RESP.
17	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.34, Bonavita e altri	159	142	000	001	141	072	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0075 del 21-11-2001 Pagina 1

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 17																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
ACCIARINI MARIA CHIARA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO								C	C	C	C	C	C	C		C	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO													C	C	C	C	C
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	R		R	R	R	R	R			R	R	R					
BARELLI PAOLO				C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	R		R	R	R	R	R		R	R	R	R					
BATTISTI ALESSANDRO													R	R	R	R	R
BEDIN TINO	R	R	R														
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO		A	R			R		R	F	R	R	R					
BETTAMIO GIAMPAOLO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C										C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO					R		R	R	R	R	R		R	R	R	R	R
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0075 del 21-11-2001 Pagina 2

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 17																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO		R															
BRUTTI PAOLO	R																
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C											
CAMBURSANO RENATO		R		R	R	R											
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C										C	C			
CASTELLANI PIERLUIGI	R			R	R	R	R										
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	R	R	R	R		R	R										
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO	R	R		R	R	R		R	R	R	R	R					
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	
CORTIANA FIORELLO								R						R	R		R
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					

Seduta N. 0075 del 21-11-2001 Pagina 3

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 17																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO		C		C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
DATO CINZIA	R																
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO									C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
DE PAOLI ELIDIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
DE PETRIS LOREDANA					R			R	R	R			R		R	R	R
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
DE ZULUETA CAYETANA													R				
DI GIROLAMO LEOPOLDO						R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
DONATI ANNA	R	R	R	R				R		R	R	R		R	R	R	R
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO								R						R			
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P	P	P												
FLAMMIA ANGELO	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R					

Seduta N. 0075 del 21-11-2001 Pagina 4

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 17																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
FLORINO MICHELE	C	C	C	C		C	C						C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO													R	R	R	R	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORTE MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
FRANCO VITTORIA								R	R	R							
FRAU AVENTINO					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C						C	C	C	C	C	C	C		C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO				R	R			R	R		R	R					
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURIA MICHELE																R	
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIGUORI ETTORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LONGHI ALEANDRO										R							
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0075 del 21-11-2001 Pagina 5

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 17																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
MALENTACCHI GIORGIO	R	R		R	R		R	R	R	R			R	R	R	R	R
MANCINO NICOLA								R	R			R	R	R	R	R	R
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C
MANTICA ALFREDO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C					
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARITATI ALBERTO								R					R				R
MASCIONI GIUSEPPE							R										
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
MICHELINI RENZO		A	F								R	R	R	R		R	R
MINARDO RICCARDO		C		C											C		
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTALBANO ACCURSIO		R	R	R	R	R	R		R				R	R	R	R	R
MONTI CESARINO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO								R	R								
MONTINO ESTERINO	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R				R	R
MORO FRANCESCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OGNIBENE LIBORIO	C	C		C	C	C	C						C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALOMBO MARIO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0075 del 21-11-2001 Pagina 6

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 17																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
PASQUINI GIANCARLO				R	R				R		R						
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR				F	F	F	F		F	F	F						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIROVANO ETTORE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONTONE FRANCESCO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		A	C	C		C	C	A	A	A	C						
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO				C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE					C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C						C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0075 del 21-11-2001 Pagina 7

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 17																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	R	R	R		R			R	R				R	R	R	R	R
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO				C	C	C			C		C	C	C	C	C	C	
VERALDI DONATO TOMMASO								R	R		R	R					
VILLONE MASSIMO								R									
VISERTA COSTANTINI BRUNO	R				R		R			R	R						
VITALI WALTER	R		R	R	R		R				R			R	R	R	
VIVIANI LUIGI			R			R	R		R				R		R	R	R
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO								R	R	R				R		R	R
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro Economia e finanze
Ministro Attività produttive
Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (695-B)
(presentato in data **21/11/01**)
S.695 approvato dal Senato della Repubblica; C.1838 modificato dalla Camera dei deputati

Dep. TREMAGLIA Pierantonio Mirko, VITO Elio, CÈ Alessandro, VOLONTÈ Luca, CASTAGNETTI Pierluigi, STUCCHI Giacomo, BIANCHI Giovanni, SODA Antonio
Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti all'estero (863)
(presentato in data **21/11/01**)
C.339 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.380).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. SPECCHIA Giuseppe, ZAPPACOSTA Lucio, BATTAGLIA Antonio, MULAS Giuseppe
Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato (861)
(presentato in data **20/11/01**)

Sen. PEDRIZZI Riccardo, BONATESTA Michele, BALBONI Alberto, BEVILACQUA Francesco, PACE Lodovico, MULAS Giuseppe, MUGNAI Franco, SALERNO Roberto, MEDURI Renato, SPECCHIA Giuseppe, ZAPPACOSTA Lucio, FLORINO Michele, DEMASI Vincenzo, COZZOLINO Carmine, PELLICINI Piero
Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (862)
(presentato in data **20/11/01**)

Sen. BONATESTA Michele, PEDRIZZI Riccardo, BEVILACQUA Francesco, MUGNAI Franco, MULAS Giuseppe, PACE Lodovico, SALERNO Roberto
Disposizioni per il consolidamento della rupe di Civita di Bagnoregio (864)
(presentato in data **21/11/01**)

Sen. DE PAOLI Elidio
Istituzione della provincia di Vallecamonica (865)
(presentato in data **21/11/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. RONCONI Maurizio
Esenzione fiscale per le pensioni privilegiate ordinarie (517)
previ pareri delle Commissioni 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Finanze, 11º Lavoro
(assegnato in data **21/11/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. CREMA Giovanni ed altri
Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui referendum abrogativi (767)
(assegnato in data **21/11/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. PACE Lodovico ed altri
Modifica dell'articolo 49 della Costituzione concernente la regolamentazione dei partiti politici e la partecipazione dei cittadini alla vita politica (788)
(assegnato in data **21/11/01**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. PASINATO Antonio Domenico ed altri
Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza processuale del Sindaco – ufficiale di Governo (794)
previ pareri delle Commissioni 2º Giustizia, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **21/11/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. CIRAMI Melchiorre
Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo (558)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **21/11/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. DE ZULUETA Cayetana ed altri
Introduzione del reato di tortura (582)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 3º Aff. esteri, 5º Bilancio, Commissione straordinaria diritti umani
(assegnato in data **21/11/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. ALBERTI Maria Elisabetta
Norme relative all'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternita'-del padre naturale (775)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost.
(assegnato in data **21/11/01**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (695-B)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Finanze, 8º Lavori pubb., 10º Industria, Giunta affari Comunità Europee
S.695 approvato dal Senato della Repubblica; C.1838 modificato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data **21/11/01**)

6ª Commissione permanente Finanze
Sen. EUFEMI Maurizio ed altri
Risparmio casa ed edilizia agevolata in affitto (730)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 8º Lavori pubb., 13º Ambiente
(assegnato in data **21/11/01**)

11ª Commissione permanente Lavoro
Sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo
Modifica dell'articolo 13 della legge 27 m arzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **21/11/01**)

12ª Commissione permanente Sanita'
Sen. BOLDI Rossana ed altri
Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l' abbattimento (298)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 9º Agricoltura, 13º Ambiente, Giunta affari Comunita'Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **21/11/01**)

12ª Commissione permanente Sanita'
Sen. RONCONI Maurizio
Riconoscimento dell'iscrizione previdenziale per i tossicodipendenti in cura presso comunità terapeutiche (651)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 11º Lavoro
(assegnato in data **21/11/01**)

Affari assegnati

Su richiesta della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 20 novembre 2001, e'stato deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'Affare relativo alla Nota informativa sull'attività svolta dal Governo in merito alla riduzione del debito estero dei Paesi più poveri e maggiormente indebitati, trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, già annunciato nella seduta del 7 novembre 2001.

Mozioni

BOCO, MARINO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, MUZIO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – Il Senato,

premesso:

che la situazione umanitaria in Afghanistan è estremamente drammatica perché milioni di profughi sono senza riparo e centinaia di migliaia di persone rischiano la vita per mancanza di assistenza e di cibo;

che secondo le agenzie umanitarie internazionali PAM, ACNUR e UNICEF 300.000 persone rischiano la vita se entro novembre non saranno portati aiuti massicci alle popolazioni, considerato anche che il rigido inverno afgano è ormai alle porte;

che i bombardamenti sul Paese hanno ulteriormente aggravato una situazione già drammatica: secondo dati forniti dal Programma ONU per lo sviluppo (UNDP) gli abitanti dell'Afghanistan hanno un'aspettativa di vita di circa 40 anni ed un tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni del 26 per cento;

che sempre secondo l'UNDP il 70% della popolazione è malnutrita e solo il 13% ha accesso a risorse di acqua potabile; solo tre Paesi al mondo, Angola, Niger e Sierra Leone, presentano tassi di mortalità infantile più alti; il tasso di analfabetismo è del 64% e, per moltissimi aspetti, l'Afghanistan presenta gli indicatori peggiori di qualunque altro Paese al mondo;

che l'ultima rilevazione UNDP dell'Indice di sviluppo umano, basato su indicatori sanitari, educativi e di reddito, risale al 1996 e classifica l'Afghanistan al 169º posto su 174 Paesi;

che l'emergenza alimentare riguarda circa 7 milioni e mezzo di persone ed è la conseguenza diretta di tre anni di siccità e di oltre dieci anni di guerra che hanno causato 5 milioni di profughi;

che le operazioni militari hanno causato la fuga di altre decine di migliaia di persone verso i Paesi confinanti, e di esse almeno 50.000 si sono rifugiate in Pakistan, che ha in questi giorni stretto i controlli sulla frontiera rendendone difficile il ritorno;

che già prima dell'inizio delle operazioni militari erano oltre 10 milioni le mine inesplose in territorio afgano, e si teme che altre mine siano state disseminate dai talebani in fuga;

che l'ACNUR ha lanciato un drammatico appello alla comunità internazionale per sostenere un imponente sforzo umanitario nei confronti di milioni di esseri umani innocenti che hanno un disperato bisogno di aiuto;

che i primi aiuti umanitari non riescono ad arrivare per ragioni di sicurezza, ed è estremamente preoccupante la situazione delle città conquistate nei giorni scorsi dalle truppe dell'Alleanza del Nord; la loro avanzata, difatti, rischia di produrre nuove ondate di profughi che temono di subire vendette da parte dei miliziani anti-talebani e pone un grave problema di rispetto dei diritti umani fondamentali, oltre che porre un ostacolo oggettivo al necessario aiuto umanitario da parte della comunità internazionale;

considerato:

che è necessario assicurare un intervento della comunità internazionale che fronteggi l'emergenza ma che sia anche in grado di disegnare per l'Afghanistan un futuro democratico, di pace e di sicurezza, che risolva la crisi umanitaria e che al contempo assicuri il rispetto dei diritti umani;

che le operazioni militari sono continuate nonostante l'inizio del Ramadan, mese sacro dei musulmani;

che la tragica scomparsa di Maria Grazia Cutuli e di altri suoi colleghi giornalisti mostra ancor di più la mancanza di minimi *standard* di sicurezza per gli operatori umanitari e dell'informazione impegnati in quei territori;

che la gran parte del territorio afgano è oramai sotto il controllo dei miliziani dell'Alleanza del Nord,

impegna il Governo:

a chiedere l'immediata cessazione dei bombardamenti perché siano assicurate le minime condizioni di sicurezza per il programma di aiuto umanitario e perché vengano risparmiate ulteriori sofferenze alla popolazione civile;

a convertire le spese previste per l'intervento militare dell'Italia in finanziamenti atti a sostenere lo sforzo delle agenzie umanitarie internazionali per fronteggiare l'imminente catastrofe umanitaria;

a sostenere con risorse finanziarie, mezzi e personale lo sforzo delle organizzazioni umanitarie non governative internazionali che in que-

sti giorni stanno tornando in Afghanistan fra grandi difficoltà e in condizioni di scarsa sicurezza;

a sostenere nelle sedi internazionali un programma di costruzione di pace, sicurezza e stabilità nel periodo che seguirà il regime talebano, per evitare a tutti i costi, secondo quanto dichiarato anche dal Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan, un pericolosissimo vuoto politico e di sicurezza;

a sostenere, per questi motivi, nelle sedi internazionali, la necessità di escludere dal futuro Governo chi abbia commesso crimini internazionali, di stabilire una presenza internazionale di monitoraggio che abbia il compito di investigare sugli abusi del passato e di monitorare le eventuali, continue violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale sul rispetto dei diritti dell'uomo, e di promuovere un supporto internazionale all'amministrazione della giustizia.

(1-00037)

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che gli impianti per la trasformazione della frazione secca dei rifiuti da CDR (combustibile derivato da rifiuti) nella Regione Campania si stanno rivelando un inutile e costoso spreco di risorse economiche;

che questi sprechi ricadranno sulle spalle dei cittadini in quanto lo Stato anticipa le somme sperperate che ricadranno sui comuni e sui consorzi;

che gli impianti per la produzione del CDR, come quello di Santa Maria Capua Vetere, si stanno rivelando inutili in quanto sul prodotto ottenuto non viene fornita nessuna attestazione di qualità sulla sua utilizzabilità in un termovalorizzatore;

che sono state esperite in Campania gare di appalto per centinaia di miliardi per attrezzature assolutamente inutilizzabili, data l'inesistenza di una gestione integrale dei rifiuti;

che il recupero energetico dei rifiuti può essere operato con modalità diverse che implicano scelte differenti di sistema, di tipologie impiantistiche e di modalità gestionali;

che il CDR rappresenta il combustibile derivato dai rifiuti, derivato dalla raffinazione della frazione secca dei rifiuti tramite successivi trattamenti utili ad ottimizzare le possibilità di recupero energetico;

che il decreto ministeriale 5.02.98 impone requisiti minimi di ammissibilità per la combustione del CDR di non semplice ottenibilità;

che il piano di smaltimento dei rifiuti solidi della Regione Campania prevede la trasformazione della frazione secca dei rifiuti in CDR ed il successivo recupero energetico grazie alla termodistruzione;

che il processo di trattamento proposto dalla FISIA, aggiudicatrice della gara per la realizzazione degli impianti, è previsto sulla frazione dif-

ferenziata dei rifiuti ed è finalizzato al recupero delle seguenti frazioni merceologiche:

una frazione di combustibile dai rifiuti, CDR, pressato in balle da utilizzare per la produzione di energia termica ed elettrica, nell'impianto di termovalorizzazione da realizzarsi;

una frazione organica stabilizzata, FOS, ottenuta dalla frazione umida dei rifiuti indifferenziati;

una frazione di materiali ferrosi da recuperare;

una frazione di scarto, da smaltire in discarica;

che il processo, proposto negli impianti di Caivano (Napoli) e Pianodardine (Avellino) finora in esercizio, e previsto per gli impianti di S. Maria Capua Vetere (Caserta), Giugliano e Tufino (Napoli) e Battipaglia (Salerno), comprende linee modulari, parallele e indipendenti, che comprendono fasi di triturazione, vagliatura, deferrizzazione magnetica, classificazione balistica e manuale, stabilizzazione della frazione organica in condizioni controllate di ossigenazione, temperatura e umidità, imballo della frazione secca recuperata da destinare alla termodistruzione;

che in questi impianti non sono previsti trattamenti di essiccamento e pellettizzazione, utili alla omogeneizzazione del prodotto ottenuto, alla maggiore trasportabilità ed all'incremento del suo potere calorifico;

che l'assenza di termodistruttori in esercizio rende evidente la necessità di smaltimento attuale del CDR fuori Regione o addirittura in discarica controllata con un costo aggiuntivo per la produzione del CDR assolutamente ingiustificabile;

che il ciclo di processo «povero» implementato presso gli impianti realizzati, privo di essiccamento, rende possibile la produzione di CDR con valori di umidità tali da non renderlo termoutilizzabile ai sensi del decreto ministeriale 5.02.98. La mancanza della pellettizzazione produce inoltre la produzione del CDR in forme esteriori molto simile ai rifiuti grezzi, aumentando i timori della popolazione per i rischi di «confusione»;

che il mancato sviluppo della raccolta differenziata rende difficile il raggiungimento delle concentrazioni massime ammissibili di cloro e metalli previste dal decreto ministeriale 5.02.98;

che nessun bilancio di massa in riferimento ai singoli impianti e alle aree regionali viene fornito dal commissariato per rendere comprensibili le destinazioni finali dei prodotti ottenuti senza fugare le perplessità esposte;

che nessuna attestazione di qualità viene fornita sulle balle di CDR prodotto e sulla sua effettiva utilizzabilità in un termovalorizzatore;

che nessun bilancio economico viene fornito per la valutazione del costo attuale effettivo di smaltimento dei rifiuti per un cittadino della Regione Campania;

che questo protrarsi della gestione parassitaria e sperperatrice dell'emergenza rifiuti in Campania fino ad ora è costato centinaia di miliardi;

che risulta incomprensibile il silenzio delle istituzioni di fronte a tanto scempio delle risorse pubbliche,

si chiede di conoscere le iniziative che i Ministri in indirizzo abbiano preso o intendano prendere per porre fine a questo spreco di risorse.

(2-00086)

RONCONI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Atteso:

che la società Poste s.p.a. ha recentemente deciso di chiudere inderogabilmente molti uffici postali;

che molti uffici postali che saranno chiusi insistono e servono piccoli paesi e frazioni dell'Appennino umbro ormai popolati in maggioranza da anziani che hanno gravi difficoltà a recarsi in altre località distanti anche chilometri dal luogo di residenza;

che tale decisione delle Poste in realtà contribuisce ancor più allo spopolamento delle zone di montagna e rende davvero difficili nuove iniziative imprenditoriali,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di rappresentare alle Poste s.p.a. la necessità e perfino il dovere istituzionale di offrire in Italia un importante servizio anche a favore delle zone più marginali.

(2-00087)

Interrogazioni

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali*. – Premesso:

che in data 7 novembre 2001 si è svolta, in Piazza Montecitorio, una manifestazione organizzata dalla Confindustria per protestare contro le «cartelle pazze» inviate agli agricoltori dall'INPS;

che gli operatori del settore protestano contro la cartolarizzazione dei crediti INPS, che ha portato all'iscrizione a ruolo di 220.000 aziende (90.000 datori di lavoro e 130.000 autonomi) che non avrebbero adempiuto agli obblighi previdenziali nei confronti dell'INPS;

che l'Istituto previdenziale in questione non ha aggiornato, per gli agricoltori, la propria «banca dati», non tenendo quindi conto negli anni passati di una serie di condoni, sgravi contributivi (per avversità atmosferiche), denunce di variazioni e di pagamenti con bollettini in bianco che hanno portato minori incassi al suddetto Istituto, ma in regola con le disposizioni di legge,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover disporre, urgentemente, lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione;

quali iniziative intendano assumere per gli agricoltori che, in regola con il pagamento dei contributi, sono rimasti coinvolti nell'operazione di riscossione esattoriale.

(3-00201)

GENTILE, NOCCO, D'AMBROSIO, DE RIGO, DEGENNARO, MARANO, FASOLINO, GIULIANO, NESSA, D'IPPOLITO, GIRFATTI, MORRA, BARELLI, IZZO, COSTA, CICOLANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera datata 26 ottobre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Guacci a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro;

tale richiesta è stata assegnata:

ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera dei deputati, alla IX Commissione permanente (Trasporti);

ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato della Repubblica, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

si chiede di conoscere quali siano i motivi, apparentemente ingiustificabili, che hanno indotto il Ministro in indirizzo a chiedere un rinvio per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Guacci, di cui tutti conoscono l'indiscutibile livello professionale, indispensabile dote per la gestione di un settore così delicato, da cui non si può prescindere per la gestione ed il rilancio economico del Porto di Gioia Tauro.

(3-00202)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che Pianura, quartiere periferico della città di Napoli, assurto già in passato agli «onori» della cronaca nazionale per un devastante e selvaggio abusivismo edilizio, sta per essere nuovamente investito da una colossale speculazione edilizia di oltre 160.000 metri cubi di cementificazione;

che in una zona densamente popolata, circa 10.000 abitanti per chilometro quadrato, satura di negozi e priva di adeguato assetto viario, l'impatto di tale intervento sarebbe devastante;

che detto piano tenta di assicurarsi il *placet* di organismi pubblici, come il Comune di Napoli, firmatario di un protocollo d'intesa, contrabbandando per riqualificazione urbana ed opere pubbliche l'ulteriore saccheggio del territorio di Pianura;

che dietro l'operazione sembra si celi un «noto» personaggio locale ed altri già in precedenza autori del massacro del quartiere Pianura;

che allo scrivente e ad altri autorevoli esponenti istituzionali, il Procuratore Capo A. Cordova, il difensore civico della Campania Giuseppe Fortunato, il Presidente della Regione Campania A. Bassolino, il senatore Emiddio Novi, è pervenuta anche se anonima una allucinante descrizione di connivenza, e collusione con la malavita locale di Pianura sul progetto edilizio in premessa;

che il quartiere di Pianura ed il piano configurato per la pregnante presenza della criminalità organizzata in tutti i settori potrebbero, con la complicità di molti e l'insipienza delle istituzioni, diventare ancora una volta, come nel passato, la finanziaria della camorra,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda avviare per scongiurare i fatti in premessa riportati;

se non ritenga che debbano essere esperite opportune indagini dalla Polizia Giudiziaria per accertare se i fatti riportati nella lettera inviata ai vari organismi istituzionali corrispondano al vero.

(4-00931)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che attualmente il Tribunale di Napoli è diviso in Sezioni semispecializzate di modo che solo alcune hanno la cognizione per i reati contro la Pubblica Amministrazione; in particolare, le Sezioni che si occupano di reati contro la Pubblica Amministrazione sono la V e l'XI. In queste Sezioni vi sono molti giudici esponenti di spicco della corrente di Magistratura Democratica;

che l'assegnazione delle materie alle Sezioni è stata effettuata attraverso un combinato sistema di richiesta e successiva «estrazione». Sarebbe interessante verificare le effettive modalità di attribuzione;

che i pericoli di questo tipo di organizzazione sono da un lato la «sclerotizzazione» degli orientamenti giurisdizionali, dall'altro la possibilità che si creino dei canali di intesa o, al contrario, delle significative antitesi tra la Procura e il dibattimento;

che la logica sottesa a tale scelta organizzativa è stata quella di accentrare in mano a pochi giudici tutta la gestione dei processi contro la Pubblica Amministrazione;

che attraverso il controllo della composizione di sole due sezioni del tribunale, in realtà, si attua il controllo dell'intera gestione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;

che il modulo organizzativo, in ogni caso, sembra confliggere con il principio del giudice naturale *ex* art.25 della Costituzione;

che significativa è anche la circostanza che il modello è stato predisposto da tre magistrati, uno attualmente candidato per le elezioni della giunta distrettuale dell'ANM per MD ed un altro in passato candidato al CSM nella lista dei Verdi. La proposta è poi stata fatta propria dal Presidente del Tribunale;

che il modello in uso è stato per la prima volta proposto nel 1999 in occasione della riorganizzazione degli uffici per la riforma del giudice unico. Quando questa prima proposta fu portata all'approvazione del Consiglio Giudiziario uno dei magistrati si astenne dalla discussione in quanto aveva partecipato alla redazione del progetto tabellare (cfr. verbale del Consiglio Giudiziario del 19.9.99) mentre l'anno successivo, allorquando la suddetta proposta è stata ripresentata, nonostante il contenuto fosse pressappoco lo stesso, è stato addirittura relatore della relativa pratica

allo stesso Consiglio Giudiziario (cfr. verbale del Consiglio Giudiziario del 4.5.00 e prec.),

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare, nei limiti delle proprie competenze, nei confronti dei magistrati, che a giudizio dell'interrogante possono definirsi «politicizzati», della Procura di Napoli;

se non ritenga che sarebbe opportuno creare più Sezioni che si occupino di reati contro la Pubblica Amministrazione.

(4-00932)

CUTRUFO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i precedenti Ministri, in luogo di svolgere le previste funzioni di osservatorio per il monitoraggio dell'attività delle istituzioni universitarie, è divenuto in pratica uno strumento di pressione e di indirizzo nei confronti degli atenei;

il servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti continuano a sostenere in questa sua azione il Comitato che si è in pratica trasformato in organismo collaterale allo stesso Ministero, sovente sovrapponendosi ad esso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere sollecitamente intervenire per rivedere le funzioni del Comitato e la sua attuale composizione, dilatatasi a dismisura, con un onere non indifferente per il Ministero.

(4-00933)

GUBERT. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

nella città di Bulawayo, la seconda dello Zimbawe, il 16 novembre 2001 è stata data alle fiamme la sede di un partito di opposizione;

Carlo Spagnolli, figlio del senatore Giovanni Spagnolli, già Presidente del Senato, che da molti anni opera in paesi africani cooperando da medico alla tutela della salute di quelle popolazioni, persona di alta credibilità, ha inviato, riportato anche da giornali locali, un drammatico messaggio di richiesta di aiuto per il grave imminente pericolo di eccidi ad opera di reparti specializzati dell'esercito, che già negli anni '80 portarono a decine di migliaia di uccisioni;

tra le persone esposte a grave minaccia vi sarebbe anche l'arcivescovo Pius Ncube, reo di difendere con chiarezza i diritti umani,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano sia informato di tale situazione;

se abbia assunto qualche iniziativa per comunicare preoccupazione al Governo dello Zimbawe;

se, qualora la situazione dovesse far presumere probabili imminenti gravi degenerazioni, non ritenga utile per tutelare i diritti umani richiedere all'ONU un proprio intervento, anche tramite l'invio di osservatori.

(4-00934)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che il censimento generale della popolazione, delle abitazioni, dell'industria e dei servizi attualmente in corso, disciplinato dalla legge n. 144 del 17.5.1999 e successivo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 22.05.2001, manifesta notevoli ritardi di esecuzione;

constatato che:

le operazioni di censimento sono, a livello comunale, sotto la responsabilità degli Uffici di Censimento che si avvalgono a loro volta di personale temporaneo al quale viene erogato un compenso commisurato al numero di questionari correttamente compilati;

nei comuni del Magentino si sono verificati notevoli ritardi nella fornitura del materiale, un carente supporto informativo e uno scarso coordinamento tra i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle procedure di rilevazione;

tenuto conto che:

l'ammontare delle somme da corrispondere al personale addetto alle rilevazione è stato comunicato dall'Istat soltanto il 22 settembre;

l'entità dei suddetti rimborsi risulta poco appetibile considerato l'impegno che viene richiesto agli operatori per l'espletamento dell'intera procedura di rilevazioni, causando numerose rinunce all'incarico di rilevatore;

considerato che la prestazione d'opera del rilevatore è compensata con un contributo forfetario e quindi sottoposta alla normativa fiscale delle trattenute,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, anche nel corso dell'esame della legge finanziaria, modificare la disciplina vigente equiparando il compenso erogato al rilevatore a quello percepito dai componenti dei seggi elettorali e quindi esonerarli da ritenute o imposte e renderlo, inoltre, non concorrente alla formazione della base imponibile a fini fiscali.

(4-00935)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00201, del senatore Pedrizzi, sull'invio di cartelle esattoriali ad agricoltori.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00026, dei senatori Martone ed altri.